

RESOCONTO STENOGRAFICO

300.

SEDUTA DI MARTEDI' 17 MARZO 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCÀLFARO

INDI

DEL PRESIDENTE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	26969	PRESIDENTE	26971, 26972, 26974, 26975, 26976, 26977, 26978, 26980, 26982, 26984, 26985, 26986, 26988, 26989, 26991, 26993, 26994, 26995, 26997, 26999, 27000, 27006, 27007, 27008, 27009, 27010, 27011, 27012, 27013, 27014, 27015, 27016, 27017
Assegnazione di progetti di legge a commissione in sede legislativa	26970	BAGHINO (MSI-DN)	26975, 26977, 26991, 27015
PRESIDENTE.....	26970, 26971	BASSANINI (PSI)	26976, 26978, 26984, 26986, 27011, 2714
BIANCO GERARDO (DC).....	26971	BATTAGLIA (PRI).....	27015
CICCIOMESSERE (PR).....	26970	BERNARDI ANTONIO (PCI).....	26987
Proposte di legge:		BOZZI (PLI).....	26976, 26984
(Assegnazione a Commissioni in sede referente).....	26969	BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	26977, 26978, 26999, 27006, 27015, 27017
Proposta di legge:		CUMINETTI (DC).....	26989
(Seguito della discussione) Aniasi ed altri: Riforma dell'editoria (377)..	26971	LABRIOLA (PSI).....	27007, 27008

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

	PAG.		PAG.
MAMMI (PRI)	27010, 27011	Per la formazione dell'ordine del	
MASTELLA (DC) <i>Relatore</i> 26972, 26976, 26980,		giorno:	
26999, 27005, 27007, 27013, 27014, 27015,		PRESIDENTE	27017
27016, 27017			
MELEGA (PR) 26974, 26975, 26976, 26977,		Per lo svolgimento di interpellanze:	
26978, 26980, 26988, 26993, 27015, 27017		PRESIDENTE	27017
MILANI (PDUP)	26986, 26997, 26999	MARGHERI (PCI)	27017
RODOTÀ (Misto-Ind. Sin.) 26980, 26982, 26983,			
26995, 27000, 27008		Richiesta ministeriale di parere par-	
SANESE (DC)	26997	lamentare ai sensi dell'articolo	
SERVELLO (MSI-DN) 26982, 26983, 26984,		1 della legge n. 14 del 1978:	
27009, 27011, 27013		PRESIDENTE	26969
Interrogazioni e interpellanze:			
(Annunzio)	27018	Ordine del giorno della seduta di do-	
Nomine ministeriali ai sensi dell'ar-		mani	27018
ticolo 9 della legge n. 14 del 1978			
(Comunicazione)	26970		

La seduta comincia alle 16.

GIURA LONGO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Cavaliere e Lenoci sono in missione per incarico del loro ufficio.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

AZZARO e RUSSO GIUSEPPE: «Estensione delle norme di cui all'articolo 4, diciannovesimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, ai gerenti delle conservatorie dei registri immobiliari» (2341) (con parere della V e della VI Commissione);

IV Commissione (Giustizia):

CIANNAMEA ed altri: «Nuove norme sul collocamento in quiescenza del personale

di magistratura» (2336) (con parere della I e della V Commissione);

VI Commissione (Finanze e tesoro):

SANTI: «Adeguamento automatico, in base all'importo annuo stabilito per la pensione sociale, del limite dei redditi per l'attribuzione delle detrazioni soggettive d'imposta per persone a carico» (2287) (con parere della I, della V e della XIII Commissione);

SANTI: «Elevazione del limite dei redditi posto a condizione dell'attribuzione dell'ulteriore detrazione d'imposta di cui all'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146» (2288) (con parere della V e della XIII Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

ZANONE e STERPA: «Equipollenza della laurea in scienze bancarie ed assicurative con la laurea in economia e commercio» (2326) (con parere della IV e della XII Commissione);

X Commissione (Trasporti):

FIORI PUBLIO ed altri: «Obbligo dell'uso dei caschi di protezione per utenti di veicoli a due ruote» (2295) (con parere della I e della IV Commissione).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro della marina mercantile ha inviato a'

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Diego Terzoni a presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei mazzini del porto di Ancona.

Tale richiesta, a' termini del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla X commissione permanente (Trasporti).

Comunicazione di nomine ministeriali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro delle partecipazioni statali, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del dottor Mario Schiavone e del professor Giuseppe De Vergottini a componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI).

Tale comunicazione, d'intesa con il Presidente del Senato, è stata trasmessa alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto in una precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla XII Commissione permanente (Industria), in sede legislativa:

S. 655 - *bis* - «Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi» (2383) *(con parere della I, della II, della IV, della V, della VI, dell'VIII, della IX e della XI Commissione).*

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare contro l'assegnazione in sede legislativa di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCIOMESSERE. Signor Presidente, in linea di massima il gruppo radicale è contrario all'assegnazione in sede legislativa di questo provvedimento. Vorrei invitare i colleghi alla riflessione sulla particolare rilevanza del progetto di legge del quale è stata richiesta l'assegnazione in sede legislativa. Non mi sembra che questo provvedimento rientri nella casistica prevista dall'articolo 92 del regolamento, che prevede l'esame in sede legislativa per progetti di legge che riguardino questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale. Io direi che questa normativa ha una speciale rilevanza di ordine generale e, in più, nell'altro ramo del Parlamento essa ha provocato un vivace dibattito ed un confronto tra diverse posizioni e impostazioni relative al risparmio energetico.

Credo, quindi, che sia opportuno una riflessione in proposito. So bene che a questa considerazione possono essere opposte le ultime righe del primo comma dell'articolo 92, nelle quali si fa riferimento anche ai particolari motivi di urgenza. Sicuramente il problema del risparmio energetico ed il problema del contenimento, appunto, dei consumi, della diversificazione, e così via sono problemi urgenti, ma sono urgenti da moltissimi anni. Di fronte a questa situazione, nella quale per anni non si è riusciti a legiferare su questo problema, farlo in modo clandestino, in una Commissione, e senza la necessaria riflessione, credo sia sbagliato. Pertanto, mi oppongo formalmente, signor Presidente, a questa assegnazione in sede legislativa; ma, in particolare, vorrei invitare, se fosse possibile, se i colleghi lo ritenessero opportuno, ad una riflessione sull'utilità, sulla possibilità, sulla necessità di portare in aula il dibattito su questa tematica, per affrontarla in modo complesso e, soprattutto, alla luce del sole. Grazie.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, sulla opposizione dell'onorevole Cicciomessere darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

BIANCO GERARDO. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO GERARDO. Signor Presidente, noi riteniamo che il tema del risparmio energetico richieda rapide decisioni. Vorrei ricordare che proprio su questo argomento si è svolto un dibattito anche in occasione dell'approvazione di un emendamento presentato dal gruppo radicale durante la discussione sulla legge finanziaria; anzi, abbiamo accolto un suggerimento, un'indicazione che veniva dal gruppo radicale, oltre che da altri gruppi politici, e l'abbiamo inserita nella legge finanziaria. Su questo tema il dibattito è aperto nel paese da molti anni ed è quindi necessario che si arrivi a delle conclusioni. Poiché il Parlamento si occupa del problema da molto tempo, io credo che la sede opportuna per approvare rapidamente questo disegno di legge sia, appunto, quella della Commissione, visto che l'Assemblea ha una serie di impegni che ritarderebbero di molto l'approvazione del provvedimento stesso. Ritengo pertanto che esso debba essere assegnato alla Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare a favore, pongo in votazione la proposta della Presidenza di assegnare il disegno di legge n. 2383 alla XII Commissione in sede legislativa.

(È approvata).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono quindi trasferite in sede legislativa le se-

guenti proposte di legge, attualmente assegnate in sede referente e vertenti su materia identica a quella contenuta nel predetto disegno di legge n. 2383.

FORTUNA ed altri: «Incentivazione dell'uso dell'energia solare» (14);

BARCA ed altri: «Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia» (35);

CITARISTI ed altri: «Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare» (604);

LA MALFA ed altri: «Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura» (699);

Tocco ed altri: «Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili» (700);

CUOJATI: «Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura» (1235);

SALVI ed altri: «Norme sulla produzione e distribuzione di calore» (1459);

ZANIBONI ed altri: «Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura» (1659);

CUOJATI ed altri: «Norme in materia di assistenza e di incentivi alle imprese per una utilizzazione economica e razionale dell'energia» (2241).

Seguito della discussione della proposta di legge; Aniasi ed altri: Riforma dell'editoria (377).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

di legge Aniasi ed altri: Riforma dell'editoria.

Come la Camera ricorda (poiché la seduta cui mi riferisco è del 27 novembre 1980, penso che non sia male che sia la Presidenza ad aiutare la Camera a ricordare) nella seduta del 27 novembre 1980 è stato approvato l'articolo 29 ed è stato soppresso l'articolo 30.

Dovremmo passare agli articoli aggiuntivi all'articolo 30. Poiché, tuttavia, la Commissione ha presentato dei nuovi emendamenti agli articoli accantonati, vorrei conoscere il parere del relatore in ordine all'opportunità di riprendere ora in esame tali articoli, e precisamente gli articoli 3, 9, 10, 11, 13 e gli articoli aggiuntivi all'articolo 17-bis.

MASTELLA, *Relatore*. Signor Presidente, come ella ha riferito, alcuni articoli del provvedimento al nostro esame furono accantonati su richiesta del Comitato dei nove. Oggi il medesimo Comitato, essendo giunto ad una conclusione abbastanza positiva al di là di alcune differenze che ancora sussistono (mi auguro non di sostanza), suggerisce l'opportunità di riprendere l'esame degli articoli 3, 9, 10, 11 e 13, accantonando invece gli articoli aggiuntivi all'articolo 17, per riprenderli dopo che siano stati esaminati tutti i restanti articoli.

Chiedo pertanto alla Presidenza ed ai colleghi di far riferimento all'articolo 3, contenente il diritto di rettifica, in ordine al quale la Commissione ha presentato un nuovo testo, interamente sostitutivo del precedente. Ovviamente potranno essere esaminate ed approvate le modifiche proposte da varie parti politiche a tale testo.

PRESIDENTE. Ritengo che se non ci sono obiezioni, la proposta del relatore possa essere accolta.

(Così rimane stabilito)

Do pertanto lettura dell'articolo 3.

«I commi primo, secondo, terzo e

quarto dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono così sostituiti:

«Il direttore o comunque il responsabile è tenuto a fare inserire nel quotidiano o nel periodico, integralmente e gratuitamente, le risposte, rettifiche o dichiarazioni delle persone cui siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni lesivi della loro dignità o da essi ritenuti contrari a verità, purché le risposte, rettifiche o dichiarazioni non abbiano contenuto che possa dar luogo a incriminazione penale.

Le risposte, rettifiche e dichiarazioni di cui al comma precedente devono trovare collocazione in una apposita rubrica in pagina fissa in testa di colonna ed essere pubblicate per i quotidiani non oltre 48 ore dal ricevimento della richiesta e per i periodici non oltre il secondo numero successivo alla stessa.

Le risposte, rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate ed essere pubblicate nella loro interezza per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo anzidetto è punita con la multa da 3 milioni a 5 milioni di lire».

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Il direttore o comunque il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico le risposte, rettifiche o dichiarazioni delle persone cui siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni lesivi della loro dignità o da essi ritenuti contrari a verità, purché le risposte, rettifiche o dichiarazioni non abbiano contenuto che possa dar luogo a incriminazione penale.

Per i quotidiani le risposte, rettifiche o dichiarazioni di cui al comma precedente

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

sono pubblicate in apposite rubriche in testa di colonna collocate nelle stesse parti del giornale ove è stata pubblicata la notizia cui si riferisce. Devono essere pubblicate non oltre 48 ore dal ricevimento della richiesta.

Per i periodici le risposte, rettifiche o dichiarazioni sono pubblicate, non oltre il secondo numero: successivo a quello in cui è apparsa la notizia alla quale si riferiscono, in una apposita rubrica collocata nella stessa pagina del sommario e in quelle immediatamente successive.

Le risposte, rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate, purché contenute entro il limite di trenta righe, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo comma, la risposta, rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal medesimo comma, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

La mancanza o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la multa da 3 milioni a 5 milioni di lire.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel periodico stesso. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.»

È stato altresì presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Nel caso di pubblicazione su quotidiani, periodici o agenzie di stampa di scritti, notizie o immagini con i quali si attribuiscono ad una o più persone atti, pensieri o affermazioni ingiustamente lesivi della

loro dignità o dei loro interessi materiali o morali, e da questi ritenuti contrari a verità, le medesime hanno diritto di ottenere la pubblicazione gratuita sul quotidiano, periodico o agenzia delle loro risposte, rettifiche o dichiarazioni.

Il direttore è tenuto a far inserire nel quotidiano, nel periodico o nell'agenzia le risposte, rettifiche o dichiarazioni di cui al comma precedente, collocandole nella medesima edizione, pagina e rubrica e con i medesimi caratteri dello scritto che le ha determinate, apponendo un titolo che richiami lo scritto o l'immagine oggetto della risposta, rettifica o dichiarazione. Egli è inoltre tenuto a premettere alla risposta, rettifica o dichiarazione un breve riassunto dell'episodio cui queste sono riferite.

Le risposte, rettifiche o dichiarazioni devono essere pubblicate nella loro interezza, purché non superino del dieci per cento la misura tipografica dello scritto o dell'immagine cui si riferiscono; le risposte, rettifiche o dichiarazioni della dimensione di una cartella dattiloscritta di trenta righe devono essere pubblicate a prescindere dalla dimensione dello scritto o dell'immagine cui si riferiscono. In caso di superamento dei limiti di cui sopra, il direttore può omettere la pubblicazione della eccedenza, dichiarandolo espressamente.

Del contenuto delle risposte, rettifiche o dichiarazioni è responsabile, ai fini della presente legge e dell'articolo 57 del codice penale, esclusivamente l'autore.

La pubblicazione deve avvenire sui quotidiani e sulle agenzie quotidiane non oltre 48 ore dal ricevimento delle richieste e sui periodici e agenzie periodiche non oltre il secondo numero in edicola o in distribuzione dopo il ricevimento della richiesta stessa.

La risposta, rettifica o dichiarazione non può essere commentata dal direttore o da altri nel medesimo numero in cui viene pubblicata; la replica può essere annunciata per un numero successivo.

La violazione anche di uno solo degli obblighi e delle modalità anzidetti è punita

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

ta con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da tre milioni a dieci milioni di lire.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel periodico stesso. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.

La pubblicazione della rettifica non esclude le responsabilità penali nelle quali si sia già incorsi».

Dopo il terzo comma dell'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono inseriti i seguenti:

«La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene funzionalmente al pretore.

Al giudizio si procede con il rito direttissimo.

È fatto obbligo:

a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;

b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;

c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di ricorso.

I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo di emettere sentenza nei termini stabiliti, il giudice o il presidente del collegio è sottoposto a procedimento disciplinare, a norma dell'ordinamento giudiziario.

In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore l'immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni».

3. 1.

ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

MELEGA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELEGA. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sull'emendamento interamente sostitutivo presentato dal gruppo radicale, del quale desidero brevemente sottolineare due aspetti. Tale emendamento è frutto di un approfondito lavoro svolto da tecnici e giuristi in margine ad un convegno che si tenne proprio sul tema del diritto di rettifica i cui atti sono raccolti nel volume *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*.

Non chiedo che la Commissione faccia proprio l'emendamento radicale, molto dettagliato e particolareggiato. Vorrei però richiamare l'attenzione del relatore sull'opportunità di inserire nel testo dell'emendamento sostitutivo della Commissione l'ultima parte dell'emendamento Roccella 3.1. e precisamente dalle parole: «Dopo il terzo comma dell'articolo 21» fino alla fine del nostro emendamento. Se questa parte del nostro testo venisse accolta dalla Commissione penso che si farebbe un lavoro veramente utile ai fini della messa a punto del diritto di rettifica. Richiamo al riguardo anche l'attenzione degli altri colleghi membri della Commissione, sottolineando come si tratti di un contributo costruttivo non tanto del gruppo radicale, quanto dei giuristi e degli esperti che a questo argomento si sono dedicati in modo approfondito.

PRESIDENTE. In sostanza, l'ultima parte dell'emendamento Roccella 3.1 diventerebbe un subemendamento aggiuntivo all'emendamento 3.17 della Commissione.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

MELEGA. Non ho altro da dire, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso, dopo le parole: è tenuto a fare inserire nel quotidiano o nel periodico, aggiungere le seguenti: o nell'agenzia di stampa.

2. 6.

BAGHINO, GREGGI, SANTAGATI, FRANCHI;

Al primo capoverso, sostituire le parole: cui siano stati attribuiti atti o pensieri, con le seguenti: di cui siano state pubblicate immagini o attribuiti atti o pensieri.

3. 8.

BAGHINO, GREGGI, SANTAGATI, FRANCHI;

Al secondo capoverso, sostituire le parole da: trovare collocazione, sino a: essere pubblicate, con le seguenti: essere pubblicate, con la stessa evidenza dello scritto cui la rettifica si riferisce.

3. 5.

BAGHINO, GREGGI, FRANCHI;

Al secondo capoverso, sostituire le parole: trovare collocazione in una apposita rubrica in pagina fissa in testa di colonna, con le seguenti: trovare collocazione nella medesima pagina e con i medesimi caratteri dello scritto che le ha provocate.

3. 9.

BAGHINO, GREGGI, SANTAGATI, FRANCHI;

Al terzo capoverso, dopo le parole: Le risposte, rettifiche o dichiarazioni, aggiungere le seguenti: della dimensione di una cartella dattiloscritta di 50 righe.

3. 10.

BAGHINO, GREGGI, SANTAGATI, FRANCHI;

Al terzo capoverso, sopprimere le parole: per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

3. 11.

BAGHINO, GREGGI, SANTAGATI, FRANCHI;

Al quarto capoverso, aggiungere, in fine, le parole: La condanna importa la pubblicazione della sentenza e del testo integrale della rettifica.

3. 6.

BAGHINO, GREGGI.

Onorevole Baghino, salvo il suo emendamento 3.6, gli altri suoi emendamenti ora indicati possono essere considerati come subemendamenti all'emendamento 3.17 della Commissione. Peraltro, se fossero considerati tali l'eventuale reiezione dell'emendamento della Commissione travolgerebbe anche tali emendamenti qualora, essendo stati trasformati in subemendamenti, e votandosi pertanto prima dell'emendamento 3.17 cui si riferiscono, essi fossero approvati.

Non è una minaccia, s'intende, ma una precisazione procedurale! Onorevoli colleghi non capisco perché l'editoria provochi tanto fermento in quel settore! (*Rivolto all'estrema sinistra*)

BAGHINO. Essendo in discussione l'editoria, c'è bisogno di informazione!

PRESIDENTE. Non è delle sue migliori, onorevole Baghino, ma non sempre possiamo essere in giornata! (*Si ride*).

BAGHINO. Signor Presidente, abbiamo valutato questa eventualità da lei prospettata. Ove, però fosse respinto l'emendamento della Commissione, sarebbe stato intanto approvato l'emendamento Roc-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

cella 3.1 che dovrebbe essere posto in votazione, ritengo, prima di quello della Commissione, sempre che non sia ritirato dai suoi proponenti. Pertanto o l'uno o l'altro assorbe i nostri emendamenti.

Considero quindi come subemendamenti all'emendamento 3.17 della Commissione i nostri emendamenti 3.7 e 3.8. Ci riserviamo invece, dopo le prime votazioni, di decidere se trasformare o no in subemendamenti anche gli altri emendamenti con i quali esprimiamo insoddisfazione nei confronti sia del testo originario che di quello della Commissione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo capoverso, dopo le parole delle persone, aggiungere le seguenti: e delle formazioni sociali.

3.2.

BIONDI, BOZZI, STERPA, ZANONE, CUMINETTI, CAFIERO, QUERCIOLO, MACCIOTTA.

BOZZI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Le risposte, rettifiche e dichiarazioni di cui al comma precedente devono essere pubblicate con la stessa evidenza data al precedente scritto cui si riferiscono e non oltre 48 ore dal ricevimento della richiesta per i quotidiani, non oltre il secondo numero successivo alla stessa per i periodici.

3.3.

ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

L'onorevole Roccella, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

MELEGA. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente:

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo comma, la risposta, rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal medesimo comma, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

3.4.

QUERCIOLO, BATTAGLIA, STERPA, RODOTÀ, CAFIERO, BASSANINI.

L'onorevole Quercioli, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

BASSANINI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

MASTELLA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione ritiene di poter accettare l'emendamento Baghino 3.7, considerandolo come subemendamento all'emendamento della Commissione con il quale si amplia il raggio di azione per quanto riguarda la rettifica che si riferisce non soltanto ai quotidiani e ai periodici ma anche alle agenzie di stampa.

La Commissione ritiene altresì di poter accettare l'emendamento Baghino 3.8, sempre come subemendamento, con il quale si fa riferimento anche alle immagini, mentre nel testo della Commissione si parlava di «attribuzione di atti o pensieri». Per quanto riguarda l'emendamento

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

Roccella 3.1, la Commissione lo accetta dalle parole «Dopo il terzo comma dell'articolo 21», alla fine dell'emendamento, proponendo di trasformarlo in un articolo aggiuntivo 3-bis.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, la Commissione chiede ai proponenti di ritirarli, altrimenti dovrà esprimere parere contrario; raccomanda infine all'Assemblea l'approvazione del suo emendamento 3.17.

PRESIDENTE. Il Governo?

BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, credo di dover esprimere il parere del Governo anche sulla prima parte dell'emendamento Roccella 3.1.

PRESIDENTE. Onorevole Melega, considerando che la Commissione ha accolto nella sostanza la seconda parte dell'emendamento Roccella 3.1, la prima parte si intende ritirata?

MELEGA. Sì, signor Presidente. Accetto, inoltre, di trasformare in articolo aggiuntivo la parte dell'emendamento Roccella 3.1 accettato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole rappresentante del Governo, come ha inteso, non è necessario esprimere il parere sulla prima parte, in quanto è stata ritirata.

BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda la seconda parte?

PRESIDENTE. La seconda parte, che inizia con le seguenti parole: «Dopo il terzo comma dell'articolo 21», accettata dalla Commissione a condizione che sia trasformata in un articolo aggiuntivo 3-bis; pertanto il Governo potrà esprimere il proprio parere al riguardo quando inizierà l'esame degli articoli aggiuntivi.

BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Concorro con la Commissione circa l'emen-

damento Baghino 3.7 che la stessa ha accettato, invitando però il relatore a trovare una idonea collocazione per l'inserimento di queste parole nel testo dell'articolo, così come formulato dalla Commissione.

Mi rimetto all'Assemblea per l'emendamento Baghino 3.8, non riuscendo a comprendere come si possa esercitare il diritto alla rettifica in ordine a immagini pubblicate. Accetto l'emendamento della Commissione e per il resto, concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Baghino 3.7. (trasformato in subemendamento all'emendamento 3.17 della Commissione), accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento Baghino 3.8. (trasformato in subemendamento all'emendamento 3.17 della Commissione) accettato dalla Commissione, e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 3.17 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 3, nel testo così modificato.

(È approvato)

Dopo questa votazione, risultano pertanto preclusi gli emendamenti Baghino 3.5, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.6.

BAGHINO. Signor Presidente, per la verità di proposito non li avevo considerati come subemendamenti, per riservarmi di specificare che si trattava di emendamenti che avrebbero dato piena certezza che la rettifica risponda al suo significato, al suo valore. In essi infatti si prescrive lo stesso trattamento della notizia che ha provocato la reazione, il riferimento alla pubblicazione della condanna, eccetera.

Ad ogni modo, signor Presidente, poi-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

ché non li consideriamo preclusi li ritiriamo per evitare perdite di tempo, e nella considerazione che l'intento di precisare a volte può portare ad effetti opposti.

Per questo motivo ci accontentiamo dell'approvazione dei due subemendamenti, testè avvenuti.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Baghino. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis

L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - (Reati commessi con mezzi di informazione) - Se un reato è commesso con il mezzo della stampa o delle radiodiffusioni o delle telediffusioni, e l'autore della notizia, dello scritto, dell'immagine o della dichiarazione è ignoto, il direttore del quotidiano o del periodico o il direttore della rete radiofonica o televisiva, o il direttore del radiogiornale o del telegiornale è reputato esserne l'autore e ne risponde a pieno titolo.

La punibilità del direttore è esclusa ove egli comunichi il nome dell'autore».

3. 01.

ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, RIPPA, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

L'onorevole Roccella, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

MELEGA. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Come articolo aggiuntivo all'articolo 3 rimane allora soltanto la seconda parte dell'emendamento Roccella 3.1, limitatamente dalle parole «Dopo il terzo comma dell'articolo 21» alla fine,

che è stato prima illustrato dall'onorevole Melega e trasformato in articolo aggiuntivo.

Onorevole sottosegretario, le ricordo che la Commissione si è dichiarata essa favorevole proponendo che questa parte dell'emendamento Roccella fosse trasformata in un articolo aggiuntivo a sé stante.

BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La seconda parte dell'emendamento Roccella 3.1 concerne il giudizio per i reati commessi a mezzo stampa, e fissa un termine per il deposito della sentenza; comporta la sottoposizione a procedimento disciplinare, qualora il termine non sia rispettato.

Non ho nessuna contrarietà nel merito, ma rilevo che questa disciplina potrebbe essere considerata più opportunamente nel contesto di un'altra normativa. Mi rimetto pertanto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare la seconda parte dell'emendamento Roccella.

BASSANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI. Annuncio il voto favorevole del gruppo socialista a questo articolo aggiuntivo radicale, che ci sembra migliori il testo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, la seconda parte dell'emendamento Roccella 3.1, dalle parole: «Dopo il terzo comma dell'articolo 21», alla fine, trasformato in articolo aggiuntivo accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato)

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura.

«È costituita la *Commissione nazionale per la stampa* con sede in Roma.

La Commissione nazionale per la stampa è composta di 18 membri, esperti in mate-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

rie economiche, giuridiche, amministrative, della informazione, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, di cui:

a) dieci designati d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e scelti tra non parlamentari;

b) uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

c) tre designati dalle organizzazioni più rappresentative su base nazionale degli editori di quotidiani e di periodici;

d) due designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative rispettivamente dei giornalisti e dei rivenditori;

e) due designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base nazionale, di cui almeno uno in rappresentanza dei poligrafici.

Alle riunioni della commissione prende parte un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La commissione elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente.

Il direttore generale dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio svolge le funzioni di segretario della commissione.

La commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ha diritto, su richiesta, di essere sentita in ordine alle materie di competenza della commissione, con particolare riguardo alle attività di cui al successivo articolo 10. La commissione può altresì consultare rappresentanti di tutte le categorie interessate.

La commissione si intende regolarmente costituita 30 giorni dopo la designazione da parte dei Presidenti delle Camere dei componenti di cui al punto a) del presente articolo.

La commissione delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

I componenti della commissione durano in carica cinque anni e non sono rinnovabili.

La commissione, per l'esecuzione delle attribuzioni ad essa spettanti, dispone degli uffici istituiti a norma del successivo articolo 11. Può attribuire il compito di specifiche

consulenze a esperti, o società di consulenza, specializzati nelle materie oggetto di esame».

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

(Garante dell'attuazione della legge).

Al fine di consentire la continuità dell'azione di vigilanza del Parlamento sull'attuazione della presente legge, è istituito un organo di garanzia.

Il garante dell'attuazione della presente legge presenta una relazione semestrale al Parlamento sullo stato dell'editoria, alla quale è allegato un prospetto illustrativo delle integrazioni e dei contributi erogati a ciascuna testata ai sensi degli articoli 28, 29, 32, 36 e 37; riferisce sulle materie affidategli alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in qualsiasi momento ne venga richiesto secondo i rispettivi regolamenti parlamentari; esercita le altre funzioni previste dalla presente legge.

Il garante è scelto, d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale, ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.

Il garante dura in carica un quinquennio e non può esercitare per la durata del suo mandato alcuna attività professionale diversa dall'insegnamento, né essere amministratore di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. Qualora il garante sia un magistrato in attività di servizio, all'atto dell'accettazione della nomina viene collocato fuori ruolo. Al suddetto garante è assegnata una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

Alle dipendenze del garante è posto un ufficio di segreteria composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente è determinato, su proposta del garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

Le spese di funzionamento dell'ufficio del garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetta a controllo della Corte dei conti.

Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, su parere conforme del garante stesso.

Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo.

MASTELLA, *Relatore*. Come i colleghi sapranno, uno dei nodi fondamentali di questa proposta di legge consisteva nella ricerca, all'interno del Comitato dei nove di una soluzione omogenea, in ordine all'istituzione della commissione nazionale per la stampa.

Dopo una serie di proposte, si è addivenuti ad una soluzione in un certo qual senso monocratica: rispetto alla commissione, si è stabilito di istituire un garante dell'attuazione della legge, il quale riferisce al Parlamento con una relazione semestrale sullo stato dell'editoria. Il garante è scelto d'intesa tra il Presidente della Camera ed il Presidente del Senato.

Qual è la cerchia in cui questo garante deve essere scelto? La cerchia è data da coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale, ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti. Il garante dura in carica cinque anni e non può esercitare, per la durata del suo mandato, alcuna attività professionale.

Alle dipendenze del garante è posto un

ufficio di segreteria composto di personale della pubblica amministrazione e le spese di funzionamento sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato.

Tale soluzione trova concorde gran parte del Comitato dei nove, per cui si ritiene che tutti gli articoli, che precedentemente facevano riferimento alla Commissione nazionale per la stampa, vadano riesaminati secondo questa nuova angolazione.

Il Comitato dei nove chiede, al tempo stesso, che alla fine dell'esame del provvedimento si proceda al cordinamento formale del testo approvato, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento, affinché vi sia anche una puntuale definizione, alla luce delle successive ed ulteriori, definitive deliberazioni del Comitato dei nove, in ordine alla Commissione nazionale per la stampa, che, ripeto, viene sostituita dal garante dell'attuazione e della legge di riforma.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché l'emendamento 9.44 della Commissione è interamente sostitutivo dell'articolo 9, consentirò a chi ne farà richiesta di parlare sull'articolo nel suo complesso.

RODOTÀ. Chiedo di parlare sul nuovo testo dell'articolo 9 proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODOTÀ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo devo manifestare tutta la mia perplessità, per usare un eufemismo, rispetto alla soluzione cui si è pervenuti, dopo tante discussioni, sul controverso problema della Commissione nazionale per la stampa. Conosciamo le preoccupazioni dalle quali la Camera era stata mossa esaminando questo problema, preoccupazioni per la creazione di una commissione puramente corporativa quale era quella prevista nel testo originario della proposta di legge Aniasi e per una lottizzazione, che erano state manifestate da molti colleghi di fronte a proposte via via ventilate. La soluzione che ha tro-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

vato concorde la maggioranza della Commissione mi pare assai singolare, perché elude la preoccupazione fondamentale che aveva mosso, al di là della discutibilità della soluzione adottata, gli stessi presentatori della proposta di legge. In altri termini, si riteneva che, data la delicatezza della materia, la gestione della riforma dell'editoria dovesse essere collocata in una sede il più possibile autonoma e diversa dal potere esecutivo. Oggi ci troviamo, invece di fronte ad una soluzione che, al di là della pomposità del termine adottato («garante»), in definitiva non garantisce nulla e dà all'esecutivo assai più di quanto all'inizio esso potesse attendersi. Comincio con il segnalare all'attenzione dei colleghi la singolarità del garante dell'attuazione di una legge. Non vedo perché, con tanti provvedimenti che stiamo approvando, analoga figura non sia inserita, ad esempio, in una legge che presenta assai maggiori questioni di controllo sull'attuazione, qual è la riforma della pubblica sicurezza, appena tornata alla nostra attenzione. La verità è che una serie di questioni ed anche l'esigenza della «continuità» di cui si parla all'inizio dell'emendamento 9.44 della Commissione sarebbero sicuramente risolte prestando un'attenzione puntuale e penetrante in Commissione ed in aula dove si dispone di tutti i poteri necessari per ottenere tutte le informazioni di cui si parla negli articoli sottoposti alla nostra attenzione. Questo è il punto essenziale. Ma vorrei dire che la questione non è soltanto formale, se oggi, tra il Parlamento e l'amministrazione chiamata ad attuare la legge di cui discutiamo, si interpone questa figura del garante, se si creano queste anomale posizioni che dovrebbero garantire continuità al lavoro parlamentare. La questione sostanziale è un'altra. Come risultato di questa bella trovata, l'intero potere di gestione della legge viene consegnato alla Presidenza del Consiglio.

Non voglio con questo introdurre nessun elemento di particolare polemica, voglio fare una constatazione: questo è un dato sul quale credo che tutti dobbiamo riflettere. Perché? Non per ragioni astratte, ma per ragioni molto concrete: ritengo che troncato ogni legame tra la gestione di una legge tan-

to delicata ed un settore così importante e anch'esso delicato, qual è quello dell'editoria, sia una cosa estremamente importante. Dico «troncare» sotto il profilo dei rapporti tra esecutivo e stampa.

Quale che sia il margine di discrezionalità - molto basso, si dice - nella gestione di questa legge, è bene che tale discrezionalità non sia in nessun modo adoperata dall'esecutivo.

Voglio ora esaminare un punto essenziale. Se le preoccupazioni legate all'eventuale lottizzazione nell'ambito della commissione erano dovute al timore che questo o quel gruppo politico, gestendo la legge, potesse prevaricare su altri a favore di questo o quel settore della stampa, a maggior ragione questo sospetto è giustificato nel momento in cui istituzionalmente tale potere di gestione viene conferito al Governo. Questa è una conseguenza dalla quale non si sfugge: se è così basso il grado di discrezionalità, non si vede perché non possa essere attribuito ad una commissione di estrazione parlamentare e composta con regole che (mi limiterò ad un'illustrazione rapidissima degli emendamenti, che avevo pazientemente costruito, senza però molto costruito per il lavoro che dobbiamo svolgere oggi) metterebbero in maniera convincente la Camera a riparo dal rischio di prospettare una soluzione del genere temuto.

Questo è il punto essenziale: viene integralmente conferito, con lo spolverino del garante, ogni potere di gestione all'esecutivo. Il quale, poi, viene gratificato con la creazione di una nuova direzione generale, facendo così la delizia di quei burocrati che ci avevano fatto pervenire tutte le loro carte, tra loro contraddittorie, e quindi segni di conflitti non piccoli all'interno delle burocrazie e ministeriali.

Vorrei, a questo punto, anche un piccolo inciso di ordine generale. Non credo che la volontà di riforma sia come lo spirito del mondo, che deve aleggiare dappertutto, però in questi giorni si parla tanto di volontà di riformare il Parlamento, di necessità assoluta ed urgente (questa sì) di riformare la Presidenza del Consiglio. Bene, quali risultati abbiamo? Introduciamo un elemen-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

to di singolare novità (il garante), là dove appena un accenno in più di presenza diretta del controllo governativo sull'amministrazione consentirebbe di arrivare sicuramente a questi risultati. D'altra parte, diciamo che la Presidenza del Consiglio deve essere liberata da compiti di gestione per essere lasciata libera di esercitare con efficienza massima ed al riparo da ogni sospetto, i suoi poteri di impulso e di direzione politica, ma al tempo stesso la carichiamo dell'obbligo di gestire una legge così complessa come quella che abbiamo di fronte. Mi domando se i banditori delle riforme siano preoccupati di salvaguardare un minimo di coerenza, quando si trovano di fronte ad occasioni in cui la proclamata volontà di riforma viene messa concretamente alla prova.

Vediamo allora brevemente se altre soluzioni sarebbero state possibili. Chi ha pazienza di leggere il fascicolo degli emendamenti n. 23 (forse più per curiosità personale che non ai fini della decisione che dobbiamo adottare) si accorgerà che le possibilità esistevano (e come!) per sottrarsi alla lottizzazione: attribuire ad un organo indipendente poteri che non incidevano per nulla sulla libertà della stampa, ma garantivano la stampa da ingerenze, sia pur minime, dell'esecutivo, per avere la possibilità di conoscenze socializzate assai maggiori di quelle che oggi vengono attribuite all'organo di cui parliamo, che non ha assolutamente nessun potere di informazione diretta, è prigioniero, schiavo, ha gli occhi e le braccia affidate alla nuova direzione generale della Presidenza del Consiglio.

Mi domando quindi francamente se sia serio applicare a questa operazione un ulteriore spolverino parlamentare.

Credo che sia necessario riflettere un momento su questo senza timore di perdere tempo, perchè vi sono tante soluzioni (dalla proposta repubblicana di nomina da parte del Presidente della Repubblica ad altre di nomina da parte dei due rami del Parlamento) che consentirebbero di giungere a diverse conclusioni con estrema rapidità e doterebbero la commissione di poteri autonomi, non diversi da quelli, peraltro già noti nel nostro sistema, attribuiti alla com-

missione di controllo per le società e la borsa; esse non farebbero infine deperire (anzi, li manterrebbero del loro alveo naturale) i poteri del servizio informazioni della Presidenza del Consiglio, che avrebbe una mera funzione strumentale rispetto al lavoro di questa commissione e ci risparmierebbe altresì questa ulteriore deviazione dalla correttezza del legiferare, che la soluzione proposta dalla Commissione prospetta con molta nettezza!

PRESIDENTE. Onorevole Rodotà, quindi mantiene i suoi emendamenti all'articolo 9?

RODOTA'. Li mantengo tutti!

SERVELLO. Chiedo di parlare sul nuovo testo dell'articolo 9 proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, comprendo abbastanza bene la vocazione del collega Rodotà in questa crociata anticorporativa, ma egli dovrebbe mettersi d'accordo con se stesso che, nel momento stesso in cui sferra il suo attacco contro le corporazioni, contro gli interessi reali, cioè contro le categorie interessate ad un determinato fenomeno da tutti i punti di vista (produttori di giornali o di libri o altro, lavoratori tipografici, editori nel senso più lato della parola, giornalisti, e quindi operatori della stampa), egli avanza poi una proposta non corporativa ma di carattere partitocratico, perchè alla rappresentanza nella commissione nazionale della stampa degli interessi reali di coloro che lavorano e producono nel campo editoriale, vorrebbe sostituire il potere politico dei partiti, cioè la partitocrazia. Guarda caso, nell'ambito delle sue proposte, si parla di tre partiti politici e la cosa non appare del tutto disinteressata, come vorrebbe fare intendere l'eloquio dell'onorevole Rodotà.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

RODOTÀ. Ho fatto diverse proposte!

SERVELLO. Ci siamo detto questo molte volte nell'ambito della Commissione. Rodotà sa perfettamente che non sono entusiasta della soluzione adottata, ma le soluzioni erano appunto le seguenti.

O lasciare tutto alla pubblica amministrazione senza alcun controllo; o istituire la commissione così come era prevista, più o meno, nella proposta di legge Aniasi, e cioè rappresentativa di tutti gli interessi; oppure (terza soluzione) ricorrere alla costituzione di una Commissione interparlamentare di vigilanza sull'esempio di quella per la vigilanza sulle radiodiffusioni, emarginazione appunto della Camera e del Senato. Si è ritenuto di non praticare alcuna di queste soluzioni ed allora è dovuto intervenire un compromesso, rappresentato da questa nuova figura del garante, al di fuori e al di sopra delle parti, cioè degli interessi reali che emergono dal fenomeno dell'editoria, di emanazione (almeno sotto il profilo dei pareri) parlamentare e con l'impegno, previsto in questa normativa, a riferire semestralmente al Parlamento, il quale avrebbe così la possibilità di svolgere la sua funzione ispettiva e di controllo, la quale più gli appartiene.

La soluzione «pasticciata», proposta dall'onorevole Rodotà, metterebbe il Parlamento nella condizione di partecipare direttamente alle responsabilità dell'esecutivo, coprendo quest'ultimo anche in quelle forme di attività e di intervento sulle quali il primo deve esercitare un potere di controllo, ma senza una partecipazione diretta che indubbiamente porterebbe ad una serie di compromessi e di ambiguità. Ecco perché noi accogliamo la soluzione emersa in Commissione che ci sembra il minor male rispetto ai molti altri prospettati, soprattutto rispetto all'assenza di ogni controllo, come si è determinato in tutti questi anni nel rapporto tra Presidenza del Consiglio ed il mondo della stampa italiana.

Ciò premesso, onorevoli colleghi, vorrei aggiungere qualcosa di ordine generale, parlando di questo articolo che è fondamentale, in quanto condiziona vari aspetti

della riforma dell'editoria. Ad ognuno il suo: all'esecutivo spettano determinate responsabilità, Esso insedierà la commissione per l'editoria, secondo i criteri indicati nella legge; al Parlamento invece il compito del controllo, dello stimolo, della vigilanza, il compito cioè ispettivo.

Ora il problema che sta dinnanzi a noi è di ordine più generale e riguarda i lavori della nostra Assemblea: si tratta di vedere cioè se si intendono concludere - come si va dicendo - i lavori, per quanto attiene alla votazione finale della riforma dell'editoria, in tempi brevi. Vi sono ancora dei nodi da sciogliere; quello riguardante la commissione della stampa è stato in un certo senso superato, ma molti altri nodi devono venire al pettine, soprattutto quelli di carattere finanziario, che riguardano mutui agevolati ed i finanziamenti per il risanamento economico e finanziario delle aziende editoriali e tipografiche.

Sappiamo che vi sono delle pesanti riserve da parte del gruppo parlamentare radicale, sappiamo altresì che vi è un indirizzo inteso a penalizzare la stampa ufficiale di partito rispetto alla stampa più in generale. Bisognerebbe che in questa fase del dibattito, che va verso l'esterno, ognuno chiarisca le proprie opinioni, soprattutto di fronte alla stampa che non perde occasione per rivolgere i suoi strali contro il Parlamento in generale e contro deputati e senatori in particolare. Apriti cielo se si parla di aumenti delle indennità parlamentari, di aumenti dei rimborsi spesa adeguati al costo della vita.

Vi è però un argomento ben più pregarante ed importante, che è quello dell'anagrafe patrimoniale e del finanziamento pubblico ai partiti sui quali si esercita, da parte radicale, una pesante pressione, un pesante condizionamento dei lavori parlamentari - almeno come si annuncia - e da parte della stampa vi è un determinato atteggiamento. Occorre allora essere estremamente chiari. Questa è una legge che va incontro, in maniera speciale e straordinaria, ai bisogni della stampa e dell'editoria. È una legge che privilegia la stampa rispetto ad altri settori economici del nostro paese.

Occorre che questa scelta, che le forze

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

politiche compiono nella direzione della stampa, sia posta in un quadro di compatibilità, di certezze e di giustizia rispetto ad altri settori produttivi e sociali del nostro paese. Bisogna anche che sia fatta chiarezza circa la volontà delle forze politiche di dare risposte adeguate anche per quanto attiene all'anagrafe tributaria e al finanziamento pubblico dei partiti.

È in questo quadro di chiarezza che si potrà stabilire se la legge di riforma dell'editoria potrà essere approvata in tempi brevi o se si vuole dar luogo ad una sceneggiata per l'esterno e per la stampa, con la riserva, poi, di non approvarla o comunque di disattendere quell'impegno che è stato preso a parole, ma che non si vuole adempiere fino in fondo (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Servello, con il suo intervento ha voluto specificare che, pur ritenendo la soluzione proposta dalla Commissione il male minore, ritira tutti gli emendamenti del suo gruppo o solo taluni?

SERVELLO. L'onorevole Baghino motiverà il ritiro.

BOZZI. Chiedo di parlare sul nuovo testo dell'articolo 9 proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 9 rappresenta uno dei nodi più stretti di questo complesso provvedimento. Poco fa meditavo se non avesse ragione Luigi Einaudi quando diceva che la migliore legge sulla stampa è nessuna legge; infatti per molti aspetti la materia respinge la normazione legislativa.

Ho ascoltato con attenzione, come sempre, l'intervento del collega Rodotà e non è che le critiche da lui manifestate non mi abbiano colpito. Tuttavia il problema va posto, in termini concreti, nel senso analizzare quale sia l'alternativa.

Ebbene, a me sembra che l'alternativa alla figura del garante sia, più o meno, un

collegio corporativo o partitico, quindi una soluzione peggiore. Riteniamo, pertanto, di poter approvare il testo proposto dalla Commissione che riprende l'emendamento Sterpa 9.40, che ritiriamo.

In proposito, vorrei sottolineare che la potestà di vigilanza sull'attuazione della legge spetta al Parlamento, non al garante. Il titolare di tale potestà, così come avviene per la materia radiotelevisiva - salvo poi le attuazioni pratiche che se ne fanno -, spetta al Parlamento di cui il garante assume la figura di *longa manus*; questa mi sembra la novità. Tale organo monocratico, come giustamente è stato definito, assume una posizione neutra, quale si conviene appunto ad una *longa manus* del Parlamento quale organo in cui sono rappresentate tutte le forze politiche; la neutralità si evince dai soggetti che eleggono il garante, cioè i Presidenti delle due Camere, e dalla categoria degli eleggibili, che dà affidamento di imparzialità. Mi sembra che queste garanzie ci possano indurre ad approvare la soluzione prospettata dalla Commissione.

Del resto, se dovessimo ricercare nelle legislazioni straniere ed in qualche legislazione regionale del nostro paese una figura simile, la troveremmo in quella del difensore civico e dell'*ombudsman*, figura questa che dobbiamo prendere in considerazione. Non è esatto che il garante dovrebbe configurarsi per ogni legge, perchè non tutte le leggi presentano quelle spiccate caratteristiche del provvedimento al nostro esame; infatti siamo nella materia prevista dall'articolo 21 della Costituzione.

Queste brevi considerazioni ci portano a votare, sia pure con non eccessivo entusiasmo, l'emendamento 9.44 della Commissione.

BASSANINI. Chiedo di parlare sul nuovo testo dell'articolo 9 proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI. Signor Presidente, intervenendo sull'articolo, anticipo che ritirerò;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

l'emendamento Martelli 9.8., di cui sono co-firmatario, pur se la nuova formulazione dell'articolo proposta dalla Commissione con l'emendamento 9.44, non ci convince al cento per cento. È infatti un testo che presenta luci ed ombre e certamente alcuni dei rilievi che faceva poco fa il collega Rodotà ci trovano consenzienti, così come trovavamo consenziente, or ora, il collega Bozzi. Credo però che sarebbe errato non considerare che il dibattito su questo articolo giunge dopo un lungo travaglio ed una lunga discussione, tanto che in questa aula già era avvenuto un primo esame ed erano stati - se non ricordo male - illustrati alcuni emendamenti. La Commissione ha identificato una soluzione di compromesso, che probabilmente - anche questo lo diceva poco fa il collega Bozzi - non entusiasma nessuno, ma che raggiunge - come dire - il minimo comune denominatore di dissensi in questa aula. Le soluzioni alternative sulle quali si rischiava di ricadere, erano soluzioni certamente meno valide e più preoccupanti di quella alla quale è pervenuta la Commissione. Mi riferisco in primo luogo al testo originario base della proposta di legge che in questa aula ha ricevuto anche dalla nostra parte critiche dure, perché realizzava un organo di vigilanza sull'attuazione della legge, caratterizzato da una complessa struttura di carattere corporativo, con una confusa rappresentanza di interessi settoriali e categoriali insieme ad una rappresentanza dell'arco delle forze politiche, che accumulava, a nostro avviso, i difetti della rappresentanza corporativa ai difetti di una possibile lottizzazione tra forze politiche, nel senso deteriore di questo termine. Questa era la soluzione contenuta nel testo licenziato a suo tempo dalla Commissione. Ma vi era un'altra soluzione, che pur veniva sostenuta da alcune parti politiche in questa aula, che rimetteva puramente e semplicemente all'esecutivo, agli uffici della Presidenza del Consiglio, le delicate responsabilità per l'attuazione di questa legge. Nel lavoro che insieme andiamo facendo, invece, questa legge viene, nei suoi meccanismi di applicazione, gradualmente privata di discrezionalità amministrativa, perché stiamo mano a mano approvando

disposizioni che rendono il più possibile automatici, predeterminati in tutto e per tutto dalla legge, i presupposti e i criteri dei vari interventi pubblici previsti in questo delicatissimo settore; però è evidente a tutti che il tentativo di eliminare totalmente ed assolutamente ogni margine di discrezionalità amministrativa non può riuscire, perché residua un margine di discrezionalità e residua l'esigenza di una particolare funzione di vigilanza e di garanzia sull'imparziale attuazione di una legge che non è una legge come le altre. In questo, forse, qualche accenno nella parte iniziale dell'intervento del collega Rodotà ha tradito le intenzioni dell'autore. Qui non siamo di fronte a una legge che, come altre pur importantissime e delicatissime (Rodotà ricordava la riforma di polizia), possa prescindere da un'esigenza specifica di controllo e di garanzia sulle attività che l'esecutivo svolge per la sua attuazione. È appena il caso di ricordare - visto che l'abbiamo già fatto molti mesi fa, nella prima parte della discussione su questo articolo - che qui ci troviamo in un settore per il quale, in relazione alle esigenze di attuazione dell'articolo 21 della Costituzione e al ruolo che una stampa ed una informazione libera e pluralistica svolgono nell'articolazione del sistema politico, la stessa Corte costituzionale emise una nota sentenza che riguardava l'informazione radiotelevisiva, ma che si esprimeva in termini generali, con principi estensibili a tutto il sistema dell'informazione. Appunto, in quella sentenza, si sottolineava la necessità di evitare che sia riservato all'esecutivo, e quindi all'espressione solo di una parte pure maggioritaria dell'arco politico, l'attuazione della legge e, quindi di interventi che, in qualche misura, possano incidere sull'assetto di questo settore. Vi è, cioè, un'esigenza specifica di garantire l'imparzialità nella attuazione della legge, che non ricorre in questa misura e con queste caratteristiche in nessun altro settore. Quindi, proprio per questo, si poneva l'esigenza (che, appunto, non si pone nell'attuazione di altre leggi) di avere un organo di garanzia. Non si poteva assegnare la responsabilità all'esecutivo senza altra forma di controllo che gli ordinari strumenti ispettivi

del Parlamento. Non era, a nostro avviso, soluzione valida quella, in parte corporativa in parte lottizzata, della prima formulazione della proposta di legge n. 377. La soluzione cui si è pervenuti è una soluzione che ha, appunto, luci ed ombre; delinea una sorta di organo di garanzia indipendente ed imparziale, sia per le norme poste sull'elettorato passivo del garante, che è scelto tra i tecnici dell'imparzialità, cioè tra alti magistrati, sia perché la stessa caratteristica di organo monocratico...

LABRIOLA. Sei un po' ottimista!

BASSANINI. ... fa escludere che si possa pervenire alla designazione del titolare di quest'organo mediante criteri di spartizione tra le parti politiche. E questo ci pare un punto acquisito, così come ci pare soluzione valida il collegamento stabilito tra la figura del garante e i poteri di vigilanza e di controllo che il Parlamento è chiamato ad esercitare nei confronti delle attività dell'esecutivo, nei cui riguardi il garante si colloca nella posizione di organo ausiliario, come qualcuno ha già accennato, o, meglio, nella posizione di *longa manus* del controllo parlamentare.

Io non nascondo che la composizione collegiale avrebbe consentito qualche vantaggio, anche se vi era la difficoltà, che abbiamo verificato nel lungo travaglio del dibattito su questa disposizione, di evitare che essa finisse per trasformare l'organo nella sua composizione concreta, effettiva, in una sommatoria di rappresentanze di parti politiche, secondo, appunto, il concetto deteriore di lottizzazione tra i partiti.

Ora, non c'è dubbio che dobbiamo escludere non solo la possibilità ma anche solo il sospetto che nell'attuazione di questa legge possono prevalere interessi o obiettivi di parte, nonché il sospetto che la gestione degli interventi, l'erogazione dei contributi e delle misure di sostegno, l'esercizio dei poteri di controllo che la legge prevede per la trasparenza della proprietà e delle fonti di finanziamento e per il contenimento delle posizioni dominanti siano governati da criteri o da ragio-

ni di parte. A questa esigenza, che era fondamentale, si era creduto di poter porre altro rimedio se non la configurazione di un organo che, nella sua struttura, certamente esclude la possibilità di rispondere a motivazioni, o a impulsi partigiani o partitici. La struttura di questo organo, nella formulazione proposta dalla Commissione, lo esclude.

Tuttavia c'erano altre possibilità - alcune di quelle illustrate dal collega Rodotà - che avrebbero pure consentito di raggiungere questo risultato; esse però non hanno trovato l'adesione di altre parti politiche. Questa soluzione ci pare quindi costituisca un punto di convergenza e di incontro che, nell'interesse che tutti abbiamo per una rapida approvazione della riforma, va sostenuto e ci trova consenzienti e favorevoli.

MILANI. Chiedo di parlare sul nuovo testo dell'articolo 9 proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANI. Siamo contrari alla soluzione proposta dalla Commissione anche se, nella sostanza, riconosciamo che si sono incontrate delle difficoltà nel trovare una formula che fosse la più rispondente ad alcuni degli indirizzi che sono stati più volte ricercati in quest'aula.

In realtà, tuttavia, la figura del garante non appare - come qualcuno ha qui ricordato - uno strumento al di sopra delle parti, siano esse quelle configurabili a seguito di una possibile lottizzazione politica ovvero quella risultanti dalla corporativizzazione.

Il garante - come ha sottolineato Rodotà - è qualcuno che sta sospeso nel vuoto, senza reali strumenti di intervento, per cui il tutto viene di fatto rinviato al controllo dell'esecutivo. Se un intervento partigiano è ipotizzabile in questo caso, questo è proprio quello dell'esecutivo.

La nostra opinione è che si poteva andare verso un'altra soluzione, ricorrendo sia

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

ad uno degli emendamenti qui richiamati da Rodotà (ad esempio al subemendamento Rodotà 0.9.27.1), sia all'emendamento da noi presentato nella giornata di oggi, che configura una commissione nominata dal Parlamento, la cui operatività è vincolata da un ulteriore emendamento da noi proposto all'articolo 10. Tale emendamento prevede l'obbligo, per la Commissione medesima, di allegare alla legge di bilancio dello Stato un'apposita tabella circa i finanziamenti ed i contributi erogati, nonché di presentare annualmente al Parlamento una relazione sulla propria attività. Sicché, contestualmente all'approvazione del bilancio dello Stato avrebbe potuto aver luogo una discussione sui contributi erogati in forza di una legge che, appunto, detta i principi per l'erogazione medesima. In tal modo sarebbe stato rimesso all'unica sede possibile, cioè al Parlamento, il controllo su tale strumento, come ha osservato l'onorevole Bozzi. Inoltre l'operato della Commissione sarebbe stato così sottratto a qualsiasi intervento di parte diverso da quello che può essere esercitato dal Parlamento nelle sue varie parti politiche. Ecco perché noi siamo contrari a questa soluzione.

Apparentemente tale strumento sembra al di sopra delle parti, mentre, nella sostanza, la parte indicata è l'esecutivo. Sono quindi i patteggiamenti politici alla base della formazione di qualsiasi esecutivo e, quindi, delle capacità di ricatto che l'esecutivo ha comunque, soprattutto quando gli strumenti di controllo e di intervento sono a disposizione dell'esecutivo. L'altra strada era quella da noi indicata, e cioè di dare al Parlamento la possibilità di sindacare fino in fondo l'operato di tale commissione.

BERNARDI ANTONIO. Chiedo di parlare sul nuovo testo dell'articolo 9 proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNARDI ANTONIO. Esprimo in que-

sto intervento anche la dichiarazione di voto, dato che il gruppo comunista propone di intervenire con molta sobrietà in questo dibattito, in modo da contribuire ad un più rapido sviluppo di esso, per consentirne la conclusione entro la settimana. D'altro lato, molte cose sono già state dette nei mesi passati sul merito del provvedimento. Da parte nostra, voteremo a favore del testo proposto dalla Commissione e ci asterremo sugli emendamenti presentati dal collega Rodotà. Altri colleghi, nei loro interventi, hanno già richiamato l'importanza di questo articolo, sottolineando come esso abbia rappresentato uno dei nodi più delicati dell'iter dell'intero provvedimento. Si è raggiunto un compromesso che non ci entusiasma, ma che non riteniamo contraddittorio con le posizioni politiche che abbiamo sostenuto e per le quali ci siamo battuti. In sede di Comitato dei nove abbiamo cercato di far prevalere un'altra soluzione, sulla linea delle proposte qui rappresentate dall'onorevole Rodotà e che anche altri colleghi, di altri gruppi, hanno sostenuto. Credo però che occorra muoversi con la consapevolezza che, su un punto così delicato - e ci auguriamo che la stessa esperienza non si ripeta relativamente ad altri nodi delicati del provvedimento, anche se di natura diversa - ogni forma di discussione non sempre si sviluppa nel confronto e nel voto tra una maggioranza ed una opposizione, e nel voto, poiché vi sono contorni molto sfumati e mobili, per cui, in realtà, dissensi su questioni di tale delicatezza rischiano di produrre irrigidimenti e rotture che mettono in pericolo il cammino stesso della legge. Una forza politica come la nostra, per le responsabilità che ha nel Parlamento, ha cercato sempre di operare, in tutta la vicenda relativa all'esame di questo provvedimento, e si propone di operare, nel prosieguo del dibattito, non tanto sul piano di una battaglia tesa ad affermare proprie posizioni, quanto nell'intento di far giungere al traguardo un buon testo di legge di riforma, tenuto conto anche delle posizioni e delle opinioni degli altri e cercando di dare un contributo per ricucire i dissensi aperti. È

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

d'altronde comprensibile per quanto riguarda la definizione dell'organo di garanzia, risultante dalla trasformazione dell'originaria proposta della commissione nazionale per la stampa e chiamato a sovrintendere all'applicazione di una legge che interviene in un settore così delicato come quello dell'editoria, non si proceda a colpi di maggioranza ma si ricerchi il massimo di consenso. Non si poteva tener conto che altri gruppi, che ad esempio avevano sostenuto con propri emendamenti la creazione di super-Commissioni parlamentari o di *authorities* preposte al controllo dei *mass media*, hanno convenuto su questa figura di magistrato indipendente. Credo, piuttosto, che in sede di coordinamento finale sia necessario, come ricordava il relatore, prestare la massima attenzione affinché non si determinino squilibri tra il ruolo del garante ed il servizio dell'editoria e, attraverso errori tecnici, non si creino conseguenze politiche. Mi pare che di questa preoccupazione, espressa da alcuni di noi, sia bene tenere conto.

MELEGA. Chiedo di parlare sul nuovo testo dell'articolo 9 proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELEGA. Signor Presidente, lei che è cultore di diritto certamente avrebbe apprezzato l'andamento della discussione su questo aspetto della riforma della editoria proprio perché, se si è giunti ad escogitare una formula effettivamente nuova, quale quella che viene oggi proposta all'Assemblea, ciò è dovuto alle preoccupazioni manifestate da più parti verso soluzioni che potremmo definire più tradizionali e abitudinarie.

Vorrei rivendicare alla mia parte politica la circostanza di aver molto sottolineato il pericolo della lottizzazione nell'organo che avrebbe dovuto gestire la riforma dell'editoria e contro questo pericolo avevamo annunciato la nostra battaglia. Ci sembrava

che, nel testo della proposta di legge Aniasi ed altri e nelle successive elaborazioni della Commissione, questo pericolo non fosse stato esorcizzato e proponevamo, al contrario di altre parti politiche, di abolire ogni intercapedine tra le provvidenze dello Stato e il beneficiario delle stesse attraverso quel sistema di controllo amministrativo proprio di altre leggi riguardanti provvidenze statuali per alcuni settori dell'industria.

La nostra posizione è riassunta nel mio emendamento 9.45 che manteniamo, e per questo voteremo contro la proposta della Commissione in quanto ci sembra che sia ancora tenuto fermo il principio dell'intercapedine che può presentare alcuni aspetti negativi. Tuttavia il lavoro comune svolto dalla Commissione, il fatto che in una certa misura si sia tenuto conto di queste nostre preoccupazioni al pari di quelle manifestate da altri colleghi di gruppi minori che sarebbero stati sacrificati per primi in fase di lottizzazione, fa sì che la nostra opposizione sia per il momento confinata al voto contrario.

Vorrei aggiungere una immediata parola di risposta alle preoccupazioni manifestate dal collega Servello nel corso del suo intervento per ricordare allo stesso, che ha seguito come membro del Comitato dei nove un buon numero di sedute del Comitato stesso, che i radicali - da quando si è iniziato a lavorare su questa proposta di legge dopo la fase d'aula del gennaio 1980 - non hanno rallentato di un minuto l'iter della legge ed anche oggi stanno continuamente adoperandosi perché essa sia approvata celermente. Certo, non intendiamo abbassare bandiera di fronte a certi temi che riteniamo fondamentali perché la legge di riforma dell'editoria sia una buona legge e non la codificazione dello stato, che riteniamo deplorevole, del mondo dell'informazione attuale.

Abbiamo risolto quasi tutti i dubbi e il collega Servello dovrebbe sapere e sa senz'altro che è stato risolto anche quello del finanziamento degli organi e quindi su questo aspetto non ci sarà opposizione del gruppo radicale.

Resta un punto ancora da dirimere: è il problema del cosiddetto «emendamento

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

cancelladebiti», sul quale esiste effettivamente una decisa opposizione del gruppo radicale. Mi auguro che i colleghi di ogni parte politica si rendano conto di questa posizione. Sono convinto che, se si superasse questo scoglio, la legge potrebbe andare celermente in porto, come mi auguro.

CUMINETTI. Chiedo di parlare sul nuovo testo dell'articolo 9 proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUMINETTI. Molto brevemente, signor Presidente. Si sono spesi fiumi di parole attorno a questo problema; non per niente questo punto è stato accantonato, nella prima fase della discussione in Assemblea alcuni mesi fa. Si tratta indubbiamente di uno dei nodi più rilevanti della proposta di legge per le implicazioni che ha sulle garanzie contro eventuali manipolazioni. Le preoccupazioni, quindi, sono più che legittime.

Non è stato facile trovare una soluzione che soddisfacesse pienamente tutte le esigenze, allontanando al tempo stesso le preoccupazioni che, come dicevo prima, quanti hanno a cuore il provvedimento hanno sempre sentito. La soluzione data al problema, e che ha trovato concorde la maggioranza della Commissione, a noi sembra la più valida, per non dire altro.

Vorrei però svolgere una brevissima considerazione. Lo sforzo compiuto per mettere a punto la riforma è stato quello di inserirvi automatismi precisi; direi anzi che uno degli obiettivi raggiunti è stato proprio quello di avere automatismi precisi per quanto riguarda i supporti economici, la trasparenza della proprietà, le norme delle concentrazioni. Anche se è giusto, quindi, nutrire alcune preoccupazioni, enfatizzare troppo certi elementi mi sembra una forma di pessimismo eccessivo. Credo che con questa scelta addossiamo indubbiamente all'amministrazione un peso notevole; ma sono anche convinto che l'amministrazione

saprà egregiamente portare a termine il compito che le affidiamo.

Mi sembra poi si possa dire che noi, dando una interpretazione in termini politici, vogliamo sostituirci a questo Stato che sembra che non funzioni. Ma dobbiamo anche redarci conto che se noi non abbiamo fiducia nello Stato, e questo poi non esiste nelle proprie articolazioni, finiremo veramente per sostituirci al vuoto.

Ribadisco dunque, a questo proposito, che sono del tutto certo che l'amministrazione farà quello che deve fare, come sono certo che, se troverà una articolazione esatta, il garante darà sempre sufficienti garanzie per la perfetta attuazione della riforma, con ampia soddisfazione per la società che ne fruirà.

PRESIDENTE. Terminata questa serie di interventi sul nuovo testo dell'articolo 9, proposto dalla Commissione con il suo emendamento 9.44, dobbiamo passare all'esame degli altri emendamenti, anche per verificare quali sono quelli che i presentatori mantengono. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 9.

9. 7.

ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

L'onorevole Roccella o altro firmatario ha facoltà di svolgerlo.

MELEGA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma sostituire le parole: 18 membri con le seguenti: 15 membri.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

9. 29.

BAGHINO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL
GRUPPO DEL MSI-DN.

Al secondo comma, dopo le parole: economiche, giuridiche, amministrative, aggiungere le seguenti: scelti possibilmente fra professori universitari.

9.30

BAGHINO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL
GRUPPO DEL MSI-DN.

Al secondo comma, dopo le parole: del Presidente della Repubblica, aggiungere le seguenti: fra professori universitari o avvocati iscritti all'albo della Cassazione o di chiara fama nei rispettivi campi di competenza.

9.31.

BAGHINO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL
GRUPPO DEL MSI-DN.

Al secondo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dieci designati d'intesa fra i presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previa proposta di una rosa di tre nomi da parte di ciascun gruppo parlamentare; nella designazione deve essere tenuto conto della proporzionalità numerica dei singoli gruppi.

9.32.

BAGHINO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL
GRUPPO DEL MSI-DN.

Al secondo comma, lettera a) aggiungere in fine, le parole: sulla base di una rosa di nomi presentata da ciascun gruppo parlamentare della Camera e del Senato.

9.33.

BAGHINO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL
GRUPPO DEL MSI-DN.

Al secondo comma, sopprimere la lettera b).

9.34. BAGHINO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO
DEL MSI-DN.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

La commissione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente e nomina il segretario.

9. 35.

BAGHINO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL
GRUPPO DEL MSI-DN.

Sopprimere il quinto comma

9. 36.

BAGHINO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL
GRUPPO DEL MSI-DN.

Sopprimere il sesto comma.

9.37.

BAGHINO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL
GRUPPO DEL MSI-DN.

Sostituire il settimo comma con i seguenti:

La commissione è convocata per la sua costituzione entro trenta giorni dall'avvenuta designazione dei membri designati dalla Camera.

La convocazione per la costituzione della commissione effettuata dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può affidare la presidenza provvisoria al sottosegretario di Stato.

9.38.

BAGHINO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL
GRUPPO DEL MSI-DN.

Sostituire il nono comma con il seguente:

I componenti la commissione si rinnovano per un terzo ogni tre anni. Alla fine di ogni triennio vengono sorteggiati i posti che debbono essere rinnovati, in modo che, salvo per la prima elezione, tutti i componenti possano avere una durata in carica di sei anni. Il mandato non è rinnovabile.

9. 39.

SERVELLO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL
GRUPPO DEL MSI-DN.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

L'onorevole Baghino ha facoltà di svolgerli.

BAGHINO. Signor Presidente, è dal gennaio del 1980 che tutti i gruppi affermano di volere la riforma dell'editoria, di non voler perdere tempo, e così via. Fosse la volta buona.

Noi abbiamo molti dubbi in proposito, perché di tanto in tanto qualcuno interviene per migliorare, per ritardare, o per correggere con altre leggi, come giustamente ha fatto rilevare l'onorevole Servello per quanto attiene alla eliminazione da questo testo della parte che riguarda il finanziamento dei quotidiani di partito.

Noi ritiriamo tutti i nostri emendamenti (nonché il subemendamento 0.9.8.1 anche se siamo insoddisfatti della soluzione, per cui ci asterremo dalla votazione. Li ritiriamo, anche se dobbiamo far rilevare che erano tutti emendamenti intesi a trovare, attraverso l'impostazione generale dell'articolo 9 originario, un miglioramento ed una garanzia per tutti, perché la commissione per la stampa potesse intervenire in maniera equilibrata, senza rischiare di portarci alle conseguenze nefaste che stiamo registrando con la Commissione di vigilanza sulla RAI-TV.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Baghino.

Il subemendamento ritirato è del seguente tenore:

Al secondo comma dell'emendamento 9.8 sostituire le parole: 19 membri con le seguenti: 20 membri;

conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: tre designati con le seguenti: quattro designati.

0. 9. 8. 1.

BAGHINO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

PRESIDENTE. Ricordo che i seguenti emendamenti Martelli 9.8 e Sterpa 9.40

sono stati ritirati rispettivamente dai deputati Bassanini e Bozzi:

Sostituirlo con il seguente:

(Commissione parlamentare per i servizi radiotelevisivi e le comunicazioni di massa).

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale dei servizi radiotelevisivi e la vigilanza sulle comunicazioni di massa. Ferme le funzioni ad essa attribuite dalle leggi vigenti, ad essa competono l'indirizzo e la vigilanza sull'esercizio di tutte le funzioni pubbliche in materia di comunicazioni di massa.

È costituita la Consulta nazionale delle comunicazioni di massa, organo consultivo della predetta Commissione parlamentare. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Repubblica, è composta di 19 membri, dei quali:

a) uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

b) tre designati dalle organizzazioni più rappresentative su base nazionale degli editori di quotidiani e di periodici;

c) quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale dei giornalisti, di cui almeno uno in rappresentanza dei giornalisti radiotelevisivi;

d) tre designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base nazionale, di cui almeno uno in rappresentanza dei poligrafici;

e) due designati dalle organizzazioni più rappresentative su base nazionale, rispettivamente, dei distributori e dei rivenditori di giornali e periodici;

f) due designati dalle organizzazioni più rappresentative su base nazionale

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

delle imprese emittenti di programmi radiotelevisivi;

g) due designati dalle organizzazioni più rappresentative su base nazionale dei programmisti e operatori radiotelevisivi;

h) due designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani tra i direttori delle biblioteche comunali e uno designato dal Ministro dei beni culturali tra i direttori delle biblioteche nazionali.

La Consulta ha sede presso la Commissione parlamentare di cui al primo comma, che ne disciplina il funzionamento e le modalità di convocazione. La Consulta elegge nel proprio seno il suo presidente.

È costituita la Commissione nazionale per la stampa, organo tecnico e amministrativo dipendente dalla Commissione parlamentare di cui al primo comma.

La Commissione nazionale per la stampa è composta da 7 membri esperti in materie economiche, giuridiche, amministrative, della informazione, nominati con decreto del Presidente della Repubblica e designati dalla Commissione parlamentare di cui al primo comma, entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura.

La Commissione nazionale per la stampa attua gli indirizzi e le direttive della Commissione parlamentare di cui al primo comma, che ne disciplina l'attività ed il funzionamento.

La Commissione, per l'esecuzione dei compiti ad essa spettanti, dispone di una segreteria tecnica istituita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su conforme parere della Commissione parlamentare di cui al primo comma. Può, con l'approvazione della medesima Commissione parlamentare, avvalersi di specifiche consulenze di esperti o di società di consulenza, specializzati nelle materie oggetto di esame.

Col decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente può essere previsto l'inquadramento negli organi della segreteria tecnica della Commissione nazionale per la stampa di personale attualmente inquadrato nei ruoli

della direzione generale delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

9. 8

MARTELLI, BASSANINI.

Sostituirlo con il seguente:

(Commissario per la stampa).

A vigilare sul registro nazionale della stampa, di cui all'articolo 12, è preposto un commissario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza di quattro quinti dei componenti.

Il commissario, dura in carica cinque anni e il suo mandato non è rinnovabile.

Il commissario, pena la decadenza dall'ufficio, non può esercitare alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. Se dipendente statale, è collocato fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

L'indennità spettante al commissario è determinata, su proposta del ministro del tesoro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

9. 40.

STERPA, BOZZI.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

(Disposizioni per beneficiare delle provvidenze di legge).

Chiunque ritenga di avere titolo per beneficiare delle provvidenze della presente legge, entro il biennio dall'entrata in vigore, presenta domanda al Ministero del tesoro, corredandola di documentazione. L'erogazione di somme a qualsiasi titolo nell'ambito della presente legge è sottopo-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

sta al preventivo parere vincolante della Corte dei conti.

9. 45.

MELEGA, AGLIETTA, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO, CICCIO-MESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO, MELLINI, PINTO, RIPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

L'onorevole Melega ha facoltà di svolgerlo.

MELEGA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

(Commissione nazionale per la stampa)

È istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per la stampa.

La Commissione è composta di tre membri, esperti in materia economiche, giuridiche, amministrative e dell'informazione, di cui:

a) uno eletto dal Senato della Repubblica con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea;

b) uno eletto dalla Camera dei deputati con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea;

c) uno nominato dal Presidente della Repubblica.

La Commissione elegge nel suo seno il Presidente.

I componenti la Commissione durano in carica tre anni e non sono rinnovabili.

I componenti la Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al Presidente e ai membri della Commissione.

La Commissione delibera con la maggioranza dei suoi componenti.

9. 41.

RODOTA.

Sostituirlo con il seguente:

(Commissione nazionale per la stampa).

È istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per la stampa.

La Commissione è composta di tre membri, esperti in materie economiche, giuridiche, amministrative e dell'informazione, di cui:

a) uno eletto dal Senato della Repubblica con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea;

b) uno eletto dalla Camera dei deputati con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea;

c) uno nominato di concerto dai Presidenti dei due rami del Parlamento.

La Commissione elegge nel suo seno il Presidente.

I componenti la Commissione durano in carica tre anni e non sono rinnovabili.

I componenti la Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministero

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al Presidente e ai membri della Commissione.

La Commissione delibera con la maggioranza dei suoi componenti;

9. 42

Sostituirlo con il seguente:

(Commissione nazionale per la stampa).

È istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per la stampa.

La Commissione è composta di tre membri, esperti in materie economiche, giuridiche, amministrative e dell'informazione, di cui:

a) uno eletto dal Senato della Repubblica con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea;

b) uno eletto dalla Camera dei deputati con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea;

c) uno nominato dai componenti la Commissione di cui alle lettere a) e b) nella loro prima riunione.

La Commissione elegge nel suo seno il Presidente.

I componenti la Commissione durano in carica tre anni e non sono rinnovabili.

I componenti la Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al Presidente e ai membri della Commissione.

La Commissione delibera con la maggioranza dei suoi componenti.

9. 43.

RODOTÀ.

Sostituirlo con il seguente:

È istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per la stampa.

La Commissione è composta di undici membri, esperti in materie economiche, giuridiche, amministrative e dell'informazione, di cui:

a) quattro eletti dal Senato della Repubblica con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea;

b) quattro eletti dalla Camera dei deputati con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea;

c) tre nominati dal Presidente della Repubblica.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente.

I componenti la Commissione durano in carica cinque anni e non sono rinnovabili.

I componenti la Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri della Commissione.

La Commissione delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

9. 27.

RODOTÀ.

PRESIDENTE. L'onorevole Rodotà ha facoltà di svolgerli.

RODOTÀ. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento Rodotà 9. 27:

Sostituire il secondo e il terzo comma con i seguenti:

La Commissione è composta di sette membri, esperti in materie economiche,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

giuridiche, amministrative e dell'informazione, di cui:

a) tre eletti dal Senato della Repubblica con la maggioranza dei tre quarti dell'assemblea;

b) tre eletti dalla Camera dei Deputati con la maggioranza dei tre quarti dell'assemblea;

c) uno eletto, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, dai componenti la Commissione di cui alle lettere a) e b), nella loro prima riunione.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono attribuite al componente di cui alla lettera c).

O. 9. 27. 1.

RODOTÀ, BASSANINI, MACCIOTTA, CRUCIANELLI, GIANNI.

L'onorevole Rodotà ha facoltà di svolgerlo.

RODOTÀ. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che i seguenti emendamenti sono stati ritirati:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

La commissione nazionale per la stampa è composta di nove membri, esperti in materie economiche, giuridiche, amministrative, della informazione, nominati di sua iniziativa dal Presidente della Repubblica.

9. 9. BATTAGLIA, DUTTO, RAVAGLIA.

Sopprimere il terzo comma.

9. 11. BATTAGLIA, DUTTO, RAVAGLIA.

Sopprimere il settimo comma.

9. 12. BATTAGLIA, DUTTO, RAVAGLIA.

Al decimo comma, sostituire le parole: istituiti a norma del successivo articolo 11, con le seguenti: dei servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. 13. BATTAGLIA, DUTTO, RAVAGLIA.

Sostituirlo con il seguente:

(Commissione nazionale per la stampa).

È costituita la commissione nazionale per la stampa con sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è presieduta da un sottosegretario alla Presidenza stessa.

Della commissione fanno parte:

a) un sottosegretario per il tesoro;

b) un sottosegretario per l'industria, commercio e artigianato;

c) un sottosegretario per la grazia e giustizia;

d) un sottosegretario per le finanze;

e) un sottosegretario per le poste e telecomunicazioni;

f) un sottosegretario per i trasporti;

g) il direttore generale dei servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

h) tre membri designati dalle organizzazioni più rappresentative su base nazionale degli editori di quotidiani e periodici;

i) due membri designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, rispettivamente, dei giornalisti e dei rivenditori;

l) due membri designati dalle organiz-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

zazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base nazionale, di cui almeno uno in rappresentanza dei poligrafici.

La commissione elegge nel suo seno il vicepresidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal capo del servizio dell'editoria.

La commissione delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

La commissione sovrintende alla tenuta del registro della stampa quotidiana, periodica e delle agenzie di stampa di cui all'articolo 12 e verifica d'ufficio, ogni due anni, la sussistenza dei requisiti legali per l'iscrizione al registro stesso.

La commissione accerta la tiratura dei giornali quotidiani ai fini della presente legge, nonché la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione dei quotidiani, dei periodici e delle agenzie di stampa alle provvidenze di cui agli articoli 28, 29, 30, 31 e 32.

Sono trasferiti alla commissione i poteri del comitato consultivo interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1960, n. 172, e al decreto del ministro delle finanze 28 dicembre 1972, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1972, n. 337.

La commissione si avvale anche della collaborazione di altri organi dello Stato, con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge.

9. 14. NAPOLI

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) venti designati pariteticamente dai

Presidenti delle due Camere tra i parlamentari di tutti i gruppi.

9. 4. RIZZI

Al secondo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) tre designati, rispettivamente, dalle regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e dalla provincia autonoma di Bolzano.

9. 3. DUJANY, FRASNELLI, BENCO GRUBER

Al secondo comma, lettera c), sostituire la parola: tre, con la seguente: cinque.

9. 26. BENCO GRUBER

Al secondo comma, sopprimere le lettere d) ed e).

9. 2. ARMELLA

Al secondo comma, lettera e), sostituire le parole: due designati con le seguenti: cinque designati.

9. 5. RIZZI

Al secondo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri in rappresentanza delle minoranze linguistiche, sentiti i presidenti della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, della giunta regionale della Valle d'Aosta e della giunta provinciale di Bolzano.

9. 1. RIZ

Poichè i presentatori non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

MILANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANI. Ci troviamo in difficoltà, signor Presidente, perché gli emendamenti presentati all'articolo 9 andrebbero modificati in funzione dell'emendamento 9.44 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Onorevole Milani, quando avremo votato tale emendamento della Commissione, molti di questi emendamenti saranno preclusi.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: di cui uno esponente di imprese editoriali gestite da società cooperative.

9. 10. SANESE.

L'onorevole Sanese ha facoltà di svolgerlo.

SANESE. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che i seguenti emendamenti sono stati ritirati:

Al secondo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) un'aliquota designata dal Parlamento fra non parlamentari, su proposta dei gruppi, in ragione di uno per gruppo.

9. 16.

ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI,

RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

Al secondo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) tre designati dalla Confindustria.

9. 17.

ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

Al secondo comma, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) due designati dalle organizzazioni sindacali dei giornalisti e uno dalle organizzazioni sindacali dei rivenditori.

9. 18.

ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

Al secondo comma, lettera d), sostituire la parola: due con la seguente: tre.

9. 19.

ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

Al secondo comma, lettera d), sopprimere la parola: rispettivamente nonché le parole: e dei rivenditori.

9. 20.

ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVEL-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

LINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI
MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI,
RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI,
TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

Al secondo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) quattro designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori.

9. 21.

ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO,
BONINO, CICCIOMESSERE.

Al settimo comma, sostituire le parole: dei Presidenti della Camera con le seguenti: del Parlamento.

9. 22.

ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO,
BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVEL-
LINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI
MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI,
RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI,
TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

Al settimo comma, sostituire le parole: dei Presidenti della Camera con le seguenti: delle Presidenze della Camera e del Senato.

9. 23.

ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO,
BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVEL-
LINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI
MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI,
RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI,
TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

Al nono comma, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.

9. 50

ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO,
BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVEL-

LINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI
MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI,
RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI,
TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

La commissione nazionale per la stampa è composta di quindici membri, esperti in materie economiche, giuridiche, amministrative, della informazione, nominati con decreto del Presidente della Repubblica e scelti tra non parlamentari, di cui:

a) il presidente è designato d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

b) sette membri sono designati dalla Camera dei deputati;

c) sette membri sono designati dal Senato della Repubblica.

Per la designazione dei membri di cui alle lettere b) e c) ciascun deputato o senatore può esprimere il proprio voto solo su quattro nominativi, al fine di garantire che le minoranze siano adeguatamente rappresentate nell'ambito della Commissione stessa.

9. 46.

MILANI, CAFIERO, GIANNI, CRUCIANELLI, CATALANO, MAGRI.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

La Commissione elegge nel suo seno un vicepresidente.

9. 47.

MILANI, CAFIERO, GIANNI, CRUCIANELLI, CATALANO, MAGRI.

Sostituire l'ottavo comma con il seguente:

La Commissione delibera con la presen-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

za di almeno due terzi dei suoi componenti.

9. 48.

MILANI, CAFIERO, CRUCIANELLI, GIANNI, CATALANO, MAGRI.

Sostituire il nono comma con il seguente:

I componenti della Commissione decadono dalla carica allo scadere della legislatura e non sono immediatamente rinnovabili.

9. 49.

MILANI, CAFIERO, GIANNI, CRUCIANELLI, CATALANO, MAGRI.

L'onorevole Milani ha facoltà di svolgerli.

MILANI. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presenti all'articolo 9?

MASTELLA, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e subemendamenti presentati all'articolo 9, ad eccezione, dell'emendamento della Commissione 9.44 la cui approvazione raccomando all'Assemblea.

PRESIDENTE. Il Governo?

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Adestando alla posizione del relatore, mi limiterò ad esprimermi sull'emendamento della Commissione 9.44 che il Governo accetta. Non credo che alla Camera interessi sapere se questa adesione è entusiastica o meno, comunque è una adesione motivata: è motivata dalla convinzione che questa formulazione consenta di conciliare esigenze diverse sulle quali la Camera si è già intratte-

nuta in precedenti discussioni, e rappresenta, tutto sommato, una soluzione equilibrata del problema che abbiamo di fronte.

Al di là della denominazione che si è usata per questo organo, dobbiamo dire che si tratta di un organo, come è stato affermato, monocratico che è chiamato ad esercitare una funzione di vigilanza sull'amministrazione per conto del Parlamento. Si è usata la espressione di *longa manus* del Parlamento. In realtà così è, perché il cosiddetto «garante» deve, nell'esercizio della sua funzione di vigilanza sull'amministrazione, raccogliere quegli elementi che possono servire al Parlamento per esercitare il sindacato ispettivo nei confronti dell'amministrazione stessa. L'attuazione della legge - si intende - è demandata all'amministrazione. Non ci deve essere nessuna preoccupazione per questo fatto.

La legge, come è stato osservato, prevede una serie di adempimenti automatici; sono adempimenti rigorosamente definiti dalla legge stessa, quelli che attengono alla tenuta del registro. Si tratta di adempiere delle formalità inerenti alla tenuta del registro con le iscrizioni, le cancellazioni e le annotazioni che la legge prevede. Sono automatici o pressoché automatici anche gli adempimenti che si riconnettono alla erogazione di somme e cioè alla applicazione di quelle parti della legge che consistono in benefici per le imprese editrici di giornali e di periodici. Si tratta di applicare dei parametri rigorosamente definiti. Quindi non c'è ampio margine di discrezionalità da parte dell'amministrazione, e, comunque sull'amministrazione stessa si esercita la vigilanza di questo organo, che si è convenuto di chiamare «garante», e che tale vigilanza, ripeto, esplica per conto del Parlamento e per collaborare con il Parlamento nell'esercizio delle funzioni che sono proprie del Parlamento stesso: funzioni di controllo sull'amministrazione. L'amministrazione, peraltro, continua a dipendere dal Governo. Così non può non essere perché, se altrimenti fosse, si altererebbero i rapporti che devono sussistere tra Governo e amministrazione da un lato, Governo e Parlamento dall'altro. Quindi, concordando con tutte le posi-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

zioni del relatore, mi esprimo favorevolmente sull'emendamento della Commissione 9.44.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Melega 9.45 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto)

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 9.44, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 9.

(È approvato)

Risultano così preclusi tutti gli altri emendamenti e subemendamenti presentati all'articolo 9. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Organizzazione della Commissione)

La Commissione nazionale per la stampa si avvale, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, di personale della pubblica amministrazione collocato fuori ruolo nei limiti del contingente determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione.

La Commissione può assumere, con contratti d'impiego privato, esperti in numero non superiore a dieci. Può attribuire specifiche consulenze ad esperti o società specializzati nelle materie in esame.

La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendi-

conto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità dello Stato. I relativi regolamenti sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

La Commissione si avvale della collaborazione della competente direzione generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. 02.

RODOTÀ

L'onorevole Rodotà ha facoltà di svolgerlo.

RODOTÀ. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che il seguente articolo aggiuntivo è stato ritirato:

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Commissione parlamentare per la tutela del pluralismo dell'informazione).

È istituita una Commissione parlamentare per la tutela del pluralismo dell'informazione.

La Commissione è composta di 30 membri, designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

La Commissione formula gli indirizzi generali per l'applicazione delle norme contenute nella presente legge.

La Commissione esprime i pareri previsti dagli articoli 1, 5, 18, 22, 36 e riceve le comu-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

nicazioni di cui agli articoli 4, 8, 18, 21, 42, 43, 46.

La Commissione può svolgere indagini di carattere generale sui processi di concentrazione di imprese editoriali nonché tra queste e imprese operanti in settori affini, sui rapporti tra imprese giornalistiche e imprese concessionarie di pubblicità e sulle eventuali variazioni determinanti nel mercato pubblicitario.

La Commissione formula proposte al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di interventi diretti ad ampliare la diffusione dei giornali e a renderne economica la gestione, ed in particolare:

a) sulla realizzazione di programmi e di iniziative per la diffusione della stampa italiana all'estero;

b) sulla diffusione della stampa nella scuola, quale strumento didattico ed educativo, e in altre comunità di cittadini;

c) sulle innovazioni tecnologiche nel settore editoriale e sugli interventi legislativi e amministrativi idonei a facilitarne l'introduzione;

d) sulle misure necessarie a ridurre i costi e a garantire l'approvvigionamento delle materie prime per la stampa;

e) sulle forme di collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e la stampa per la divulgazione delle leggi e dei provvedimenti amministrativi.

La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento sulla propria attività e presenta una relazione sullo stato dell'editoria.

9. 01.

NAPOLI.

(Poteri della Commissione nazionale per la stampa)

Passiamo all'articolo 10 di cui do lettura:

«La Commissione nazionale per la stampa sovrintende alla tenuta del registro della stampa quotidiana e periodica di cui al successivo articolo 12 e verifica di ufficio ogni

due anni, o in qualsiasi momento ad iniziativa di almeno un quarto dei suoi componenti, la sussistenza dei requisiti legali per la iscrizione al registro stesso. La Commissione provvede d'ufficio alla iscrizione in caso di mancata domanda.

La Commissione compie accertamenti della tiratura dei giornali quotidiani ai fini della presente legge.

La Commissione può svolgere indagini di carattere generale sui processi di concentrazione di imprese editoriali nonché tra queste e imprese operanti in settori affini; sui rapporti tra imprese concessionarie di pubblicità e imprese giornalistiche e sulle eventuali variazioni determinanti nel mercato pubblicitario.

Sono trasferiti alla Commissione i poteri del comitato consultivo interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 1959 e al decreto del ministro delle finanze 28 dicembre 1972.

La Commissione nazionale per la stampa accerta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la ammissione delle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici alle provvidenze e ne dà comunicazione entro 30 giorni all'interessato ed all'amministrazione competente per l'erogazione.

La Commissione deve chiedere il parere del Ministero delle finanze circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'ammissione ai benefici fiscali. Il Ministero delle finanze esprime il parere entro trenta giorni dalla richiesta.

La Commissione, tramite il servizio dell'editoria di cui al successivo articolo, si avvale anche della collaborazione di altri organi dello Stato, con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge.

La Commissione, inoltre, formula proposte al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di interventi diretti ad ampliare la diffusione dei giornali e a renderne economica la gestione, ed in particolare:

a) sulla realizzazione di programmi e di iniziative per la diffusione della stampa italiana all'estero;

b) sulla diffusione della stampa nella

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

scuola, quale strumento didattico ed educativo, e in altre comunità di cittadini;

c) sulle innovazioni tecnologiche nel settore editoriale e sugli interventi legislativi e amministrativi idonei a facilitarne l'introduzione;

d) sulle misure necessarie a ridurre i costi e a garantire l'approvvigionamento delle materie prime per la stampa;

e) sulle forme di collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e la stampa per la divulgazione delle leggi e dei provvedimenti amministrativi.

Tutti gli atti della Commissione nazionale per la stampa sono pubblici.

La Commissione nazionale per la stampa presenta entro il 15 settembre di ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dell'editoria e sull'attuazione della presente legge. La relazione viene trasmessa al Parlamento a cura della Presidenza del Consiglio unitamente al bilancio dello Stato».

I seguenti emendamenti presentati all'articolo 10 sono preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.44 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 9:

Sopprimere l'articolo 10

10. 4.

ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

Sostituire il primo comma con i seguenti:

La Commissione nazionale per la stampa ha l'obbligo di tenere aggiornato il registro della stampa quotidiana e periodica annotandovi tutte le variazioni e le modifiche necessarie sia per la pubblicità sia per la tutela dei terzi. Ha l'obbligo di verificare d'uffi-

cio ogni due anni la sussistenza dei requisiti per la iscrizione nel registro stesso.

Su iniziativa di uno dei suoi componenti può procedere in qualsiasi momento al controllo nei confronti di una determinata impresa.

In caso di mancata domanda di iscrizione da parte di una impresa editrice di stampa quotidiana o periodica, dopo regolare diffida ad adempiere con la previsione di una sanzione pecuniaria, qualora non effettuata entro i termini, provvede d'ufficio e mantiene la sanzione pecuniaria stessa.

10. 22.

BAGHINO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO DEL MSI-DN;

Al primo comma, sostituire, le parole: due anni, con la seguente: anno.

10. 5.

ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI;

Al primo comma, sostituire le parole: ad iniziativa di almeno un quarto dei suoi componenti con le seguenti: su richiesta di un suo componente.

10. 6.

ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI;

Al primo comma, sopprimere il secondo periodo.

10. 18.

BENCO GRUBER;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

Sostituire il secondo comma con il seguente:

La Commissione entro il mese di giugno di ciascun anno deve aver compiuto l'accertamento sulla tiratura e sulla resa dei giornali quotidiani. I risultati dell'indagine sono di norma riservati. Essi possono essere resi pubblici nei casi previsti dal regolamento e con il parere conforme di almeno tre quarti dei componenti la Commissione stessa.

10. 23.

SERVELLO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO DEL MSI-DN;

Al secondo comma, dopo le parole: della tiratura, aggiungere le seguenti: e della vendita.

10. 7.

ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI;

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

In caso di concentrazione di imprese editoriali nonché tra queste e imprese operanti in settori affini, le parti interessate debbono darne comunicazioni alla Commissione. In caso di omissione della comunicazione, la Commissione ha il dovere di svolgere precise indagini. Le risultanze delle indagini hanno carattere riservato.

Analogamente la Commissione può svolgere indagini sui rapporti intercorrenti tra imprese concessionarie di pubblicità e imprese giornalistiche e sulle eventuali variazioni determinanti nel mercato pubblicitario.

Nei casi previsti dai commi precedenti le imprese interessate non possono opporre

alla Commissione il segreto d'ufficio ed hanno l'obbligo di collaborare con la Commissione stessa.

10. 24.

SERVELLO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO DEL MSI-DN;

Sostituire il quinto, sesto e settimo comma con il seguente:

Gli adempimenti per l'accertamento sia dei requisiti previsti dalla legge per l'ammissione delle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici alle provvidenze sia dei requisiti previsti per l'ammissione ai benefici fiscali sono affidati ai servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

10. 8.

BIONDI, BOZZI, STERPA, ZANONE;

Sostituire il quinto comma con i seguenti:

Le provvidenze a favore delle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici sono preventivamente fissate dalla Commissione e riviste ogni due anni. Tale determinazione è pubblica.

Per accedere alle provvidenze le imprese editrici sono obbligate a presentare domanda alla Commissione e corredare la richiesta di tutti gli elementi preventivamente indicati dalla Commissione stessa in apposito regolamento.

10. 25.

SERVELLO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO DEL MSI-DN;

Sopprimere il sesto comma.

10. 26.

SERVELLO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO DEL MSI-DN;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

Sostituire il settimo comma con il seguente:

La Commissione ha diritto di chiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

10. 19. RODOTA;

Al settimo comma, sopprimere le parole:
tramite il servizio dell'editoria di cui al successivo articolo.

10. 10 MARTELLI, BASSANINI;

All'ottavo comma, lettera a), sostituire le parole: all'estero con le seguenti: in Italia e all'estero.

10. 11. ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI;

All'ottavo comma, sopprimere la lettera b).

10. 12. ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI;

All'ottavo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) sulle facilitazioni alle testate quotidiana

ne e periodiche editate da società cooperative.

10. 1. SANESE

Sostituire il nono comma con il seguente:

Tutti gli atti della Commissione nazionale per la stampa, quando non sia altrimenti disposto, sono pubblici.

10. 27. SERVELLO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO DEL MSI-DN;

Sopprimere il decimo comma.

10. 9. BIONDI, BOZZI, STERPA, ZANONE;

Sostituire il decimo comma con il seguente:

Entro il 15 novembre di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento una relazione sullo stato dell'editoria e sulla attuazione della presente legge.

10. 20. RODOTA;

Al decimo comma, dopo le parole: di ogni anno al, aggiungere le seguenti: Parlamento e al.

10. 13. ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI;

Al decimo comma, sostituire le parole: al Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti: alla Commissione parlamentare di cui al primo comma dell'articolo 9.

10. 14. MARTELLI, BASSANINI;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

Al decimo comma, sopprimere il secondo periodo.

10. 15. MARTELLI, BASSANINI;

Al decimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:

In caso di mancata unanimità, alla relazione di maggioranza sono allegate le eventuali relazioni di minoranza.

10. 16. ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI;

Al decimo comma, sopprimere le parole: unitamente al bilancio dello Stato.

10. 17. ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI;

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Avverso le decisioni della Commissione sono sempre esperibili rimedi giurisdizionali a norma degli articoli 24 e 113 della Costituzione.

10. 3. BATTAGLIA, DEL PENNINO;

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Gli editori che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ne ostacolano l'attività perdono i benefici di cui alla

presente legge e sono puniti con l'ammenda da dieci a cento milioni di lire.

10. 21. RODOTA.

La Commissione ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 10:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:
(Funzioni del garante)

Il garante, fermi restando i compiti previsti dalle altre norme della presente legge, riceve, tramite il servizio dell'editoria di cui all'articolo 11, copia delle comunicazioni previste dalle lettere a) e b) del quinto comma, dal sesto comma e dal settimo comma dell'articolo 1, dal primo, quinto e sesto comma dell'articolo 4, dal primo e dal secondo comma dell'articolo 6 e dal sesto comma dell'articolo 17; riceve dal servizio stesso comunicazione delle delibere concernenti l'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani, delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al quinto comma dell'articolo 29 e delle delibere riguardanti la ripartizione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 28, 29, 31 e 32; riceve dal Ministero dei beni culturali e ambientali comunicazione delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al primo comma dell'articolo 30-bis e comunicazione delle delibere concernenti la ripartizione dei contributi previsti dal medesimo articolo.

Il garante dà inoltre tempestiva notizia scritta alle Commissioni parlamentari competenti delle comunicazioni di cui all'articolo 1, quinto comma, lettere a) e b), sesto e settimo comma, all'articolo 4, primo, quinto e sesto comma.

10. 29.

L'onorevole Mastella ha facoltà di svolgerlo.

MASTELLA, Relatore. Non posso che confermare la validità dell'impostazione

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

generale cui anche questo emendamento si ispira, specificando che in questo articolo si definiscono le funzioni del garante ed il modo in cui devono essere esercitate.

PRESIDENTE. Il Governo?

BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 10.29, accettato dal Governo interamente sostitutivo dell'articolo 10.

(È approvato).

A seguito di tale votazione, risulta precluso l'articolo aggiuntivo Milani 10.01, che è del seguente tenore:

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

La commissione nazionale per la stampa comunica annualmente al Parlamento una relazione sulla propria attività, svolta ai sensi dei precedenti articoli, e cura la redazione di apposita tabella allegata alla legge sul bilancio dello Stato circa i finanziamenti e i contributi erogati ai sensi della presente legge.

10. 01

MILANI, CAFIERO, CRUCIANELLI,
GIANNI, CATALANO, MAGRI.

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

(Istituzione del servizio dell'editoria).

«Per l'adempimento dei compiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 è istituito, nell'ambito della direzione generale delle informazioni o proprietà letteraria e

scientifica, il servizio dell'editoria, che si articola nelle seguenti divisioni:

divisione promozione di studi, ricerche e programmazione;

divisione del registro nazionale della stampa e per l'accertamento delle concentrazioni delle testate ed il controllo dei bilanci;

divisione provvidenze per l'editoria;
divisione per le agevolazioni di credito.

Alle dipendenze del direttore generale delle informazioni editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica sono posti i seguenti uffici:

ufficio di segreteria per la Commissione nazionale per la stampa;

ufficio ispettivo per la verifica, le indagini ed il coordinamento degli stessi compiti tramite altri organi dello Stato.

In conseguenza dell'istituzione dei nuovi uffici la predetta direzione generale assume la denominazione di direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

I ruoli e le relative dotazioni organiche dei servizi e degli uffici, di cui alla tabella II del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212 e successive modificazioni e integrazioni sono modificati in conformità all'allegato B.».

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

(Servizio dell'editoria).

Fino a quando non si provvede all'ordinamento previsto dall'articolo 95 della Costituzione, l'attuazione della presente legge è demandata alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai fini di cui al comma precedente è istituito il Servizio dell'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Detto servizio ed il servizio delle informazioni, nonché l'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica assumono la deno-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

minazione di direzione generale delle informazioni, editoria generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

I ruoli organici di cui alla tabella I, quadro A, allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono integrati da un numero di posti pari a quelli previsti nel contingente stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 1973, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 170. Il predetto contingente viene soppresso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583.

La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale della direzione generale di cui al secondo comma è determinata aumentando in misura del 30 per cento il numero del personale presente nel ruolo di cui alla tabella II del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le funzioni corrispondenti ai posti delle qualifiche dirigenziali, nonché le dotazioni organiche per ogni qualifica funzionale.

Alla copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali si provvede in base alle norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077, tenuto conto della riserva di pochi posti di cui all'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Il servizio dell'editoria per l'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani, per l'accertamento dei requisiti di ammissione alle provvidenze disposte dagli articoli 28, 29 e 32 della presente legge e per la determinazione dei relativi piani di riparto, si avvale dell'attività consultiva di una commissione tecnica, rappresentativa delle pubbliche amministrazioni e delle categorie interessate al settore della stampa e dell'editoria, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

11. 8.

L'onorevole Mastella ha facoltà di svolgerlo:

MASTELLA, Relatore. Con questo nuovo testo dell'articolo 11, viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito servizio dell'editoria. Si introduce, così, una denominazione diversa rispetto a quella che aveva l'analogo servizio che fino ad oggi ha presieduto a questo settore.

Il dato più rilevante è che il servizio dell'editoria si avvarrà, per l'accertamento della tiratura dei quotidiani e soprattutto per l'accertamento dei requisiti per quanto riguarda l'ammissione alle provvidenze disposte dagli articoli 28, 29 e 32 di questa proposta di legge, dell'attività di una commissione tecnica (con compiti consultivi), rappresentativa delle pubbliche amministrazioni e delle categorie interessate al settore della stampa e dell'editoria.

Tale commissione sarà istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

LABRIOLA. Signor Presidente, chiedo di parlare sull'articolo 11 nel nuovo testo proposto dalla Commissione con l'emendamento 11.8.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA. Siamo d'accordo sul testo della Commissione ma vorremmo qualche chiarimento dal relatore: chiarimento supplementare anche ai fini dell'intelligenza della legge dopo la sua approvazione.

Ritengo che le espressioni usate nel primo comma siano alquanto confuse, per non parlare della genericità delle parole:

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

«l'attuazione della presente legge»; forse ci si riferisce alla fase di emanazione delle norme regolamentari, non credo ci si riferisca alla predisposizione di mezzi materiali (scelta di locali, di suppellettili e cose del genere). Se è così, come io credo, sarà bene precisarlo, forse: è solo un chiarimento che chiedo.

Anche l'espressione: «Presidenza del Consiglio dei ministri», è in contraddizione con la prima parte del primo comma che giustamente dà atto di una verità di fede, cioè che non è ancora stato attuato il nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; a meno che non si tratti di una resurrezione di una visione anticipatrice! Forse, gli estensori del testo intendevano riferirsi al Presidente del Consiglio dei ministri, che invece esiste; mentre temo che manchi, dal lato organico, come soggetto di riferimento, oltretutto di una potestà normativa secondaria, la Presidenza del Consiglio. A meno che per tale non si intenda l'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio che, essendo ufficio di gabinetto di un ministro senza portafoglio (o almeno ad esso parificato), implica una notevole debolezza di competenze istituzionali. O forse ci si riferiva al sottosegretario? Forse un chiarimento sarebbe opportuno, su tutti questi termini, anche per evitare...

BOATO. Sospendiamo i nostri lavori per approvare una legge sulla Presidenza del Consiglio dei ministri!

LABRIOLA. No, guarda: basta precisare, Boato; altrimenti, la legge che andremo ad approvare rischierà di non essere applicata bene! Evitiamo soprattutto che (è la preoccupazione di fondo, e credo che bene la abbia intesa il Presidente, non ascoltando in modo disattento come ha fatto il collega Boato) organi privi di responsabilità mettano le mani nell'attuazione di una legge tanto importante, dall'applicazione tanto delicata come quella sui finanziamenti per l'editoria!

Concludo con la richiesta di un chiarimento sul secondo comma. Con il termine un po' indiretto di: «assumono la denominazione di», l'estensore del testo intende: «costituiscono»? In tal caso, il testo fila; se non si intende ciò, bisogna precisarlo. Preferiremmo che il senso fosse quello di «costituire», e non di «assumere» la denominazione di direzione. Altro è essere una direzione come centro di imputazione di responsabilità amministrative, altro è assumere la denominazione di direzione, con una equivoca espressione non ricorrente finora nelle leggi della Repubblica!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con uno di quegli interventi che a volte mi capita di compiere soltanto come tentativo di collaborazione, mi rivolgo all'onorevole relatore, in particolare. In seguito alle considerazioni fatte ed anche per come si presenta il testo, non so se, dopo aver soppresso il primo comma, si possa formulare il secondo su questa falsariga: «Ai fini dell'attuazione della presente legge, è istituito il Servizio dell'editoria presso la Presidenza». In questo modo, penso, si supererebbero le perplessità poco fa manifestate circa i richiami di responsabilità dirette dell'organismo in questione.

RODOTA'. Chiedo di parlare sull'articolo 11, nel nuovo testo proposto dalla Commissione con l'emendamento 11.8.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODOTA'. Signor Presidente, condivido le osservazioni formali che sono state rivolte a questo articolo. Vorrei però molto brevemente sottolineare come in qualche misura l'emendamento 11.8 presentato dalla Commissione sia una controprova di quanto dicevo precedentemente; cioè, alla fine, ci ritroviamo con un sistema di gestione dei rapporti, relativi alla disciplina dell'editoria, posto nelle mani della Presidenza del Consiglio e di una di quelle eter-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

ne commissioni tecniche, delle quali non abbiamo memoria particolarmente gradita per quanto riguarda le esperienze passate. Non posso fare altro, dopo le votazioni verificatesi, che registrare questo stato di cose. Il garante si troverà privo di poteri, stretto tra l'esecutivo che cogestisce gli aspetti più delicati di questa legge, quali - voglio citare testualmente - «l'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani, ... l'accertamento dei requisiti di ammissione alle provvidenze... la determinazione dei relativi piani di riparto». Ci si è mascherati dietro una inesistente preoccupazione di lottizzazioni partitiche che se le soluzioni qui proposte - compresa quella della nomina da parte del Presidente della Repubblica - erano tali da mettere al riparo da questo.

Io non capisco perchè - per la via prescelta - il garante perda un presunto infamante carattere partitico. Essendovi una designazione di concerto dei Presidenti delle Camere relativa a quest'organo monocratico va tutto bene, se invece questa designazione fosse stata fatta con riferimento a un organo diversamente articolato, per ciò che riguarda il numero, saremmo ricaduti in questa nefasta definizione. Noi ci troviamo di fronte invece che ad una cogestione di tipo partitico, ad una cogestione dell'esecutivo e delle componenti corporative del settore. Se questo è un bel risultato lo lascio giudicare a questa Assemblea.

SERVELLO. Chiedo di parlare sull'articolo 11 nel nuovo testo proposto dalla Commissione con l'emendamento 11.8.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, ricordo di aver presentato un subemendamento - che reca il numero 0.11.81 soppressivo dell'ultimo comma dell'emendamento 11.8 della Commissione e che va incontro a tutte le preoccupazioni testè formulate dal collega Rodotà. Poichè abbiamo scelto

una strada, cioè quella delle divisioni delle competenze e delle responsabilità attribuendole all'esecutivo, salvo la figura del garante che risponde al Parlamento, non ha alcuna logica il reinserimento di una Commissione che, sotto un aspetto tecnico, in sostanza riproduce la situazione preesistente di cui ci siamo tanto lamentati.

Definirla una commissione a carattere tecnico, rappresentativa della pubblica amministrazione e delle categorie interessate, non toglie nulla al carattere proprio di un commissione che finisce per avere tutti i poteri in materia. Un organismo di questa natura, portatore di interessi così precisi e cospicui, finisce per avere il sopravvento anche sulla pubblica amministrazione. Tanto valeva allora lasciare immutata questa commissione; le cose sarebbero state certamente più chiare.

Onorevole presidente della Commissione Mammi, questo è un modo surrettizio di far rientrare dalla finestra ciò che abbiamo fatto uscire dalla porta, con una scelta che non voglio attribuire a me stesso, perchè il mio pensiero si muoveva in una logica diversa. È un modo estremamente contorto di rimuovere una situazione che voi stessi avete deciso di definire diversamente.

Signor Presidente, poichè su tale questione ho presentato insieme al collega Baghino il subemendamento 0.11.8.1 sul quale probabilmente chiederemo il voto a scrutinio segreto, riterrei opportuna una pausa di riflessione affinché il Comitato dei nove possa valutare le preoccupazioni espresse, anche in relazione alle perplessità che desta la istituzione del servizio dell'editoria presso la Presidenza del Consiglio. Che la Presidenza del Consiglio decida di consultare le categorie dei tipografi e degli editori rientra nelle sue normali attribuzioni di organo del potere esecutivo; ma radicare una commissione di carattere tecnico-consultivo, che poi diventa permanente e pregnante, si colloca in una logica diversa, che si può accettare solo ammettendo che il servizio dell'editoria diventi altra cosa.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

Per queste ragioni invito il presidente della Commissione a rimeditare sull'ultimo comma, accettando quanto meno il consiglio di interrompere brevemente la seduta per consentire di esplorare la possibilità di un accordo.

PRESIDENTE. Sulla richiesta avanzata dall'onorevole Servello riterrei opportuno che prendesse la parola l'onorevole Mammi, nella sua qualità di presidente della Commissione.

MAMMI, Presidente della Commissione. Signor Presidente, prima di rispondere all'onorevole Servello, vorrei svolgere delle rapide considerazioni sull'articolo 11, senza richiamare - come sarei tentato - alcune valutazioni sul precedente articolo 9.

Mi limiterò ad osservare, in relazione alle cose dette dall'onorevole Rodotà, che anche se avessimo approvato un organo di vigilanza e di garanzia diverso da quello che l'articolo 9 prefigura, cioè il garante, anche se avessimo creato un comitato di garanti formato da tre persone, anche se avessimo creato una commissione di estrazione parlamentare, formata da parlamentari, anche se avessimo creato una commissione sempre di estrazione parlamentare, ma formata da non parlamentari, avremmo sempre avuto di fronte il problema di individuare un ufficio della pubblica amministrazione cui demandare il compito di gestire la legge.

Stabilire con l'articolo 11 che è istituito il servizio dell'editoria poteva avere come alternativa soltanto il riferimento a qualche cosa di già esistente, al fine di individuarlo come ufficio della pubblica amministrazione preposto alla gestione della legge.

Ciò premesso, cioè che l'articolo 11 prescinde dalla soluzione che abbiamo adottato precedentemente, riconosco che tale articolo non costituisce un capolavoro di formulazione, soprattutto nel primo comma; come sempre, quando si vogliono fare affermazioni politiche nelle leggi, si incor-

re nel pericolo di distorsioni ed in qualche peccato, quanto meno, di estetica legislativa. Quel primo comma vuol dire che ci auguriamo tutti che prima o poi venga varata, proposto la legge sulla Presidenza del Consiglio e che, fino ad allora, esiste il servizio dell'editoria per gestire la legge.

Pertanto, pur non ritenendo opportuna una modifica del testo proposto dalla Commissione, l'abrogazione del primo comma comporterebbe null'altro che la necessità di modificare l'inizio del secondo comma.

Una volta che si stabilisce che è istituito il servizio dell'editoria per amministrare quanto deriva dalla presente legge, questa formulazione dovrebbe bastare, senza bisogno di fare riferimento all'auspicato e auspicabile nuovo ordinamento dell'articolo 95 della Costituzione.

Per quanto riguarda la proposta avanzata di stralciare l'ultimo comma, se l'onorevole Servello - assieme all'onorevole Baghino - insiste, possiamo anche stralciarlo per arrivare, eventualmente, ad un articolo a sè stante. Però vorrei far presente che in effetti esiste già un commissione « tecnico-consulativa » per l'amministrazione, che è la commissione che deriva dalla legge n. 172.

Rispetto al presente il comma in questione non è innovativo e anche se avessimo avuto una commissione nazionale per la stampa anziché un organo monocratico, di garanzia come quello dell'articolo 9, il problema della commissione « tecnico-consulativa » l'avremmo avuto ugualmente.

Non è possibile, a mio giudizio, che un organo di garanzia parlamentare e un comitato di garanti possano avere tra le loro funzioni quella di accertare le tirature dei giornali quotidiani, arrivando a valutazioni di carattere tecnico. (*Interruzione del deputato Baghino*). Si tratta di organi di vigilanza e di garanzia di carattere generale che rappresentano il Parlamento.

Il servizio dell'editoria è un ufficio della pubblica amministrazione, che ha esigenze specifiche in questo settore; l'onorevole Rodotà ha fatto riferimento ad una non felice esperienza, però a me non risulta che la commissione « tecnico-consulativa »

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

della legge n. 172 abbia dato luogo a questioni che abbiano potuto costituire motivo di controversia o di confusione tra le forze politiche.

Non ho mai letto sulla stampa che vi siano state esclusioni nelle provvidenze della legge n. 172 ingiustificate, immotivate politicamente che abbiano dato la stura a polemiche.

Onorevole Servello, non mi voglio sostituire al suo sentire, ma vorrei ricordare che questa commissione tecnica ha dato la possibilità di un minimo di partecipazione alle categorie interessate, alla Federazione della stampa, alla FIEG, sia pure a livello tecnico consultivo; quanto meno ha dato la possibilità - su una legge di questo genere - di essere chiamati non occasionalmente e per telefono dall'ufficio della pubblica amministrazione, dal servizio dell'editoria, bensì organicamente, in una sede nella quale si può sapere quello che succede e si possono dare consigli, se questi vengono richiesti.

Comunque, se si insiste sulla richiesta di scrutinio segreto se ne può discutere più tardi in sede di Comitato dei nove.

SERVELLO. Si tratta di fare un articolo a parte.

MAMMI'. Possiamo meditarci un momentino e farne, semmai, oggetto di un articolo 11-bis. In questo modo si potrebbero superare le perplessità che sono state qui esposte ed evitare, dopo una giornata così idilliaca su questioni tanto a lungo controverse, un voto segreto ed un confronto diverso sul lavoro che abbiamo svolto in questo pomeriggio.

SERVELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Accolgo volentieri la proposta subordinata del presidente della Commissione, nel senso di discutere a parte, con eventuale articolo autonomo, quanto si riferisce alla commissione in questione. Se la volontà della maggioran-

za dovesse indirizzarsi ancora verso questa scelta, potremmo vedere come configurare questo tipo di rappresentanza senza lasciare all'esecutivo tutte le discrezionalità possibili nelle scelte, nella composizione, nel numero, e via dicendo, con quel tipo di lottizzazione che, ripeto, rientra dalla finestra - dopo essere stato messo alla porta - con una incoerenza che mi sono permesso di denunciare.

PRESIDENTE. Ci vogliono costruzioni nuove con una porta sola e senza neanche una finestra!

SERVELLO. La porta girevole, si esce e si rientra!

BASSANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI. Dichiaro di ritirare l'emendamento Martelli 11.1. Osservo poi che pare anche a me opportuno il suggerimento che lei stesso, signor Presidente, ha dato all'inizio del dibattito su questo articolo di stralciare il primo comma del testo della Commissione che non è di felice formulazione. A me pare, però, che debba essere inserito nel secondo comma il riferimento alla condizione risolutiva di questa collocazione del servizio dell'editoria presso la Presidenza del Consiglio. A me pare, cioè, che vada inserito nel secondo comma l'inciso seguente: «fino a quando non si provvede all'ordinamento previsto dall'articolo 95 della Costituzione». Mi rendo conto perfettamente, come si rendono conto i colleghi, che questo riferimento non ha una precisa portata normativa; ma questo non indica soltanto (e perciò io non ritengo che sia superfluo), come diceva il presidente della Commissione poco fa, che noi tutti auspichiamo l'attuazione dell'articolo 95 della Costituzione, perché allora, sì, sarebbe un auspicio da non tradursi in disposizioni di legge. Indi-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

ca anche - a me pare - che noi riteniamo del tutto provvisoria la collocazione di questo servizio presso la Presidenza del Consiglio. Riteniamo tale collocazione non definitiva, se è vero, come è vero, e lo ricordavano prima i colleghi Rodotà e Labriola, che l'orientamento prevalente è di configurare la Presidenza del Consiglio non come organo di gestione amministrativa, ma come organo di indirizzo e di coordinamento politico dell'attività governativa. Quindi, nel collocare il servizio dell'editoria presso la Presidenza del Consiglio, entreremmo in contrasto con gli orientamenti generali, tra l'altro già consacrati nel noto «rapporto Giannini», se non fosse che lo facciamo in termini del tutto provvisori e transitori; e la conservazione di questo inciso del primo comma indica questa consapevolezza. Altrimenti, come accennavano già Rodotà e Labriola, verremmo ad adottare una soluzione che, almeno per molti di noi, è in contrasto con le nostre convinzioni di fondo sulle linee generali di riorganizzazione dell'esecutivo. Devo dire, a questo riguardo, che tutta la configurazione di questo articolo sostitutivo, per la verità - e lo dico a titolo personale -, suscita qualche perplessità. Vorrei ricordare anche ai colleghi che hanno parlato prima che abbiamo attuato una ripartizione di funzioni tra l'amministrazione ed il garante. Vorrei ricordare al collega Rodotà che l'articolo approvato prima prevede una struttura servente a disposizione del garante, che è costituita da un ufficio di segreteria, di cui all'articolo 9, da propri stanziamenti di bilancio dei quali può disporre, ed anche dalla facoltà attribuita allo stesso di avvalersi dell'opera di consulenti e di società di consulenza. Il garante, quindi, non è - come dire - schiacciato tra amministrazione e Parlamento (qualcuno prima si esprimeva in questo senso), ma ha (come è giusto che abbia, e questa è una condizione indispensabile per l'operatività delle due funzioni) una sua struttura servente e di supporto. A questo punto, è effettivamente necessaria una riorganizzazione del servizio dell'editoria, che comporta un rilevante, anche se non enorme, incremento dei suoi ruoli or-

ganici? Qualche perplessità, a mio avviso, sarebbe anche lecito formulare a questo riguardo (lo dico puramente a titolo personale), tanto più che anch'io ritengo, come osservava prima il collega Antonio Bernardi, che in sede di coordinamento finale del testo, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento, sarà opportuno fare attenzione a non attuare surrettiziamente spostamenti di competenza dall'organo di garanzia all'amministrazione, che è preposta all'esecuzione della legge, ma non certamente all'esercizio di poteri discrezionali, che abbiamo convenuto non doversi attribuire all'amministrazione.

Quindi, anche sotto questo profilo, probabilmente un forte incremento degli organici del servizio dell'editoria non rappresenta una soluzione necessitata e forse non è neppure opportuno. Ma si tratta - lo ripeto - di riserve e di osservazioni di carattere personale.

Riguardo al problema posto dal collega Servello, a me pare che la soluzione delineata poco fa sia opportuna anche perché la commissione tecnica attualmente in funzione è stata disciplinata dalla legge n. 172 e, nella misura in cui a tale commissione si attribuiscono competenze di una certa delicatezza (quali quelle che riguardano l'accertamento dei requisiti di ammissione alle provvidenze), non c'è dubbio che è opportuno considerare che essa, nella sua struttura, deve essere disciplinata dalla legge o deve essere disciplinato dalla legge almeno il procedimento mediante il quale si viene a configurare la composizione di tale Commissione.

PRESIDENTE. Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare.

Sopprimere l'articolo 11.

11. 7.

RODOTÀ.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

L'adempimento dei compiti spettanti

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

alla commissione di cui all'articolo 9 è affidato ai servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

11. 2. BIONDI, BOZZI, STERPA, ZANONE.

Al primo comma, sopprimere le parole da: che si articola nelle seguenti divisioni fino alla fine.

11. 3. BATTAGLIA.

Al primo comma, sostituire il primo capoverso con il seguente: divisione studi, ricerche e programmazione.

11.4.

ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

Al primo comma, secondo capoverso, dopo le parole: e per l'accertamento, aggiungere le seguenti: delle variazioni di proprietà e.

11. 5.

ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

Al primo comma, sostituire il terzo ed il quarto capoverso con il seguente:

Divisione provvidenze per l'editoria e per le agevolazioni di credito.

11. 6.

ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

Avverto altresì che è stato presentato il seguente subemendamento che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare:

All'emendamento 11. 8 della Commissione sopprimere il primo comma.

Conseguentemente, al secondo comma, sostituire le parole: di cui al comma precedente, con le seguenti: dell'attuazione della presente legge.

0. 11. 8. 2. MELEGA, AGLIETTA.

È stato, inoltre, presentato il seguente subemendamento.

Sopprimere l'ultimo comma dell'emendamento 11. 8.

0. 11. 8. 1. SERVELLO, BAGHINO.

L'onorevole Servello ha facoltà di illustrarlo.

SERVELLO. Ritengo di essermi già in precedenza soffermato sulla ragione di questo subemendamento. Lo do, pertanto, per svolto.

MASTELLA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTELLA, Relatore. Signor Presidente, volevo soltanto dire che non vi era alcuna intenzione né alcuna volontà da parte della Commissione di stravolgere i ruoli che devono essere ricoperti dal servizio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

dell'editoria, dal punto di vista amministrativo, e dal garante, in termini più propriamente di tutela giuridica.

Per quanto riguarda le considerazioni formulate sull'articolo 11, la Commissione accetta il subemendamento Melega, soppressivo del primo comma dell'emendamento 11.8 della Commissione. Debbo dire, peraltro, al collega Labriola che questo era un motivo per rendere più governabile il settore dell'editoria, richiamando probabilmente la concezione della stessa Commissione dei 75.

PRESIDENTE. Mi consenta, onorevole relatore, di chiarire qual è il testo che risulterebbe se fosse accettata tale modifica. L'emendamento 11.8 della Commissione inizierebbe con il seguente comma: «Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito il servizio dell'editoria...». Vi è una precisazione ed una richiesta dell'onorevole Bassanini, che ha una sua ragion d'essere più politica che giuridica: egli gradirebbe, cioè, che nel secondo comma fosse inserita l'espressione: «fino a quando non si provveda all'ordinamento previsto dall'articolo 95 della Costituzione». Debbo dire che sono d'accordo con questa richiesta, nella sostanza politica, perché, dal punto di vista giuridico, non vi è dubbio che, nel momento in cui nasce una norma che applica l'articolo 95 della Costituzione, questa non può che istituire qualcosa di nuovo. Non è molto facile inserire tale formula successivamente; pertanto, se l'onorevole Bassanini insiste, è necessario che egli presenti un emendamento a qualcuno degli articoli successivi. Ove si fosse d'accordo che la sostanza di tale espressione è *in re ipsa*, si potrebbe lasciare la dizione: «Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito il servizio dell'editoria...». È, infatti, nella logica dei principi generali del diritto che la nuova norma può vivere solo fino a quando non sarà vigente quella famosa legge organizzativa della Presidenza del Consiglio, legge che i nostri avi ci annunziarono e che noi portiamo avanti affinché i nipoti ne abbiano contezza.

BASSANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI. Signor Presidente, penso che si possa adottare il testo da lei proposto «Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito il servizio dell'editoria. Il servizio ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri fino a quando non si provveda all'ordinamento previsto dall'articolo 95 della Costituzione».

PRESIDENTE. Questo, però, dà la sensazione che il servizio rimarrà e cambierà solo di sede. Ora, noi intendiamo dire che viene istituito un servizio dell'editoria, che insieme ad altri va a costituire la direzione generale delle informazioni e dell'editoria. Se aggiungiamo che una nuova legge potrà trasferire tale direzione generale presso un altro dicastero, non diciamo nulla di particolare. Se non diciamo nulla in proposito, una futura legge organica sulla Presidenza del Consiglio potrà considerare questo settore come uno di quelli rientranti nell'ambito delle competenze di quell'organo ovvero dirottarlo presso un altro dicastero o, ancora, definire una disciplina diversa. In altri termini, ho l'impressione che, essendo il principio assolutamente incontaminato, poiché si tratta di un principio generale del diritto, il non parlarne ci pone in condizioni di maggior sicurezza rispetto ad eventuali affermazioni che potrebbero essere interpretate in senso limitativo.

MASTELLA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTELLA, Relatore. La Commissione concorda, a maggioranza, con il suo suggerimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. È d'accordo sullo stralcio dell'ultimo comma?

MASTELLA, Relatore. Sì, signor Presidente, mi sembra che lo stesso presidente

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

Mammì si fosse espresso in questi termini, accogliendo la richiesta del collega Servello. Ritengo che gli altri emendamenti siano superati dall'emendamento 11.8 della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Concordo con la proposta di sopprimere il primo comma dell'emendamento 11.8 della Commissione, nonché con le valutazioni svolte testé dal Presidente sulla inopportunità di aggiungere, alla fine del secondo comma, la menzione del progettato riordinamento della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione.

In sostanza proporrei di sostituire i primi due commi del predetto emendamento con il seguente: «È istituito il Servizio dell'editoria. Detto Servizio, con il Servizio delle informazioni e l'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, costituisce la Direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, presso la Presidenza del Consiglio, fino a quando non si provveda al riordinamento previsto dall'articolo 95 della Costituzione».

Non concordo sull'opportunità di accantonare, per il momento, l'ultimo comma dell'articolo, per consentire un esame più approfondito della composizione e delle funzioni della commissione tecnica. Mi permetto di osservare al riguardo che l'istituzione di tale commissione non modifica il senso delle scelte precedentemente fatte con l'approvazione dell'articolo 9. Si tratta di un organo che deve collaborare con l'amministrazione, che svolge una funzione ausiliaria, nell'esercizio di compiti eminentemente tecnici come quelli relativi all'accertamento delle tirature dei giornali, all'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'ammissione ai benefici previsti da questa legge.

BAGHINO. L'indicazione del riparto non è di natura tecnica!

BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La sua interruzione, onorevole Baghino, mi consente di precisare che la responsabilità degli atti relativi al riparto di queste somme ricade integralmente sull'amministrazione e non dipende dalla commissione, che - ripeto - sarebbe organo ausiliario dell'amministrazione nell'esercizio dei compiti demandati a quest'ultima.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta la nuova formulazione dei primi due commi dell'emendamento 11.8 della Commissione proposta dal Governo?

MASTELLA, Relatore. L'accetto, signor Presidente.

BATTAGLIA. Ritiro il mio emendamento 11.3.

MELEGA. Ritiro gli emendamenti Roccella 11.4, 11.5 e 11.6 e il mio subemendamento 0.11.8.2.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti Rodotà 11.7 e Biondi 11.2 sono stati ritirati dai presentatori.

Avverto che, se non vi sono obiezioni porrò ora in votazione l'emendamento 11.8 della Commissione come modificato dalla nuova formulazione dei primi due commi proposta dal Governo e accettata dal relatore, nonché dallo stralcio dell'ultimo comma, che il relatore propone di trasformare in un articolo aggiuntivo da esaminare successivamente.

Per favorire una più chiara comprensione da parte dei colleghi, leggo la nuova formulazione dei primi due commi:

«È istituito il Servizio dell'editoria. Fino a quando non si provveda all'ordinamento previsto dall'articolo 95 della Costituzione detto Servizio, con il Servizio dell'informazione e l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, costituisce la Direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio»

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

Se non vi sono obiezioni, rimane accettata questa proposta.

(Così rimane stabilito)

È così superato anche il subemendamento Servello 0.11.8.1 soppressivo dell'ultimo comma dell'emendamento 11.8 della Commissione, che è stato testè trasformato in articolo aggiuntivo e accantonato.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'emendamento 11.8 della Commissione, nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13, nel testo della Commissione:

(Modalità dell'iscrizione).

«Le decisioni della Commissione circa il mancato accoglimento per difetto di documentazione delle domande di iscrizione devono essere comunicate con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni alla Commissione stessa, che provvede nei quindici giorni successivi.

Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, la Commissione nazionale per la stampa, sentito l'interessato, ne ordina la cancellazione».

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 13.

13. 5.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo.

MASTELLA, *Relatore*. Non c'è molto da dire, signor Presidente, se non che le modalità delle iscrizioni sono già state in precedenza fissate. Questo articolo diviene così superfluo e pertanto se ne chiede la soppressione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: Le decisioni della commissione circa il mancato accoglimento delle domande di iscrizione devono essere comunicate, *con le seguenti:* In caso di mancato accoglimento delle domande di iscrizione, la direzione generale delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio ne dà comunicazione.

13. 1.

ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

Al primo comma, sostituire le parole: alla commissione, *con le seguenti:* alla direzione.

13. 2.

ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

Al secondo comma, sostituire le parole: commissione nazionale per la stampa, *con le seguenti:* direzione generale delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio.

13.4.

ROCCELLA, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, RIPPA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

PRESIDENTE. L'onorevole Roccella o altro firmatario ha facoltà di illustrarli:

MELEGA. Li ritiriamo signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: che provvede nei quindici giorni successivi.

13. 3.

L'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio in facoltà di svolgerli.

BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ritiro questo emendamento perché il Governo concorda con la proposta della Commissione di sopprimere l'articolo 13.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 alla cui soppressione sono favorevoli la Commissione e il Governo.

(È respinto).

Dobbiamo adesso procedere all'esame degli articoli aggiuntivi 17.01 e 17.02.

MASTELLA, Relatore. Ayevo già chiesto all'inizio della seduta, signor Presidente, che questi articoli aggiuntivi venissero accantonati. Rinnovo adesso questa mia richiesta, e al tempo stesso le chiedo di sospendere la seduta, in modo che il Comitato dei nove possa rinuirsi per fare il punto sui restanti articoli e sui relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come loro probabilmente sapranno, è attualmente riunita la Conferenza dei capigruppo.

Sospendo pertanto la seduta. Alla ripresa sapremo quali sono le direttive per la prosecuzione dei nostri lavori nella giornata di domani.

**La seduta sospesa alle 18,35,
è ripresa alle 18,50.**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
IOTTI**

**Per la formazione
dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo passare alla fissazione dell'ordine del giorno della seduta di domani. La proposta della Presidenza è che si ponga al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di domani, alle 16, il seguito della discussione della proposta di legge di riforma dell'editoria e al secondo punto di alcune domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per lo svolgimento di interpellanze.

MARGHERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGHERI. Venerdì scorso, al termine della seduta, rivolgemmo una sollecitazione al Governo perché venisse a rispondere a due interpellanze: la prima riguarda la siderurgia, che versa in situazione drammatica; la seconda concerne le telecomunicazioni, dove la situazione è di analoga gravità.

Poiché non abbiamo ottenuto una risposta, preannuncio che nella seduta di domani chiederò, ai sensi del quarto comma dell'articolo 137 del regolamento, che l'Assemblea fissi la data per lo svolgimento delle due interpellanze presentate dal mio gruppo.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa comunicazione, onorevole Margheri. Informerò il Governo e i gruppi di questa ri-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

chiesta, che lei formulerà nel corso della seduta di domani.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 18 marzo 1981, alle 16:

1. - *Seguito della discussione della proposta di legge:*

ANIASI ed altri: Riforma dell'editoria (377);

- *Relatore:* Mastella.

2. - *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Mensorio, per i reati di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) ed articolo 347, secondo comma, del codice penale (usurpazione di funzioni pubbliche); nonché per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 340 del codice penale (interruzione di un ufficio pubblico) (doc. IV, n. 40);

- *Relatore:* Valensise.

Contro il deputato Quattrone, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nei reati di cui agli articoli 328, 81, capoverso, e 61, n. 2, del codice penale (omissione di atti di ufficio continua e aggravata), agli articoli 479 e 61, n. 2, del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, aggravata), agli articoli 323 e 81, capoverso, del codice penale (abuso di ufficio in casi

non previsti specificamente dalla legge); nonché per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio) (doc. II, n. 24);

- *Relatore:* De Cinque.

Contro il deputato Trotta, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 324 e 81 del codice penale (interesse privato in atti d'ufficio, continuato) (doc. IV, n. 47);

- *Relatore:* Mellini.

Contro il deputato Manfredi Giuseppe, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 44);

- *Relatore:* de Cosmo

Contro il deputato Bellini, per il reato di cui agli articoli 54 e 195 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (violazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) (doc. IV, n. 49);

- *Relatore:* Orione.

Contro il deputato de Cosmo, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso del codice penale e 38, 271, 288, 314, 324, 325, secondo comma, 326, 374 e 389, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, continuata) (doc. IV, n. 39);

- *Relatore:* Rizzo.

Contro il deputato Abbatangelo, per i reati di cui agli articoli 4, 4 e 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (violazione delle norme sul controllo delle armi) ed all'articolo 424, prima parte, del codice penale (danneggiamento seguito da incendio) (doc. IV, n. 36);

- *Relatore:* Alberini.

Contro i deputati Amadei, Battaglia, Micheli e Pucci, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81, capoverso e

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

314 del codice penale (peculato continuato) (doc. IV, n. 6);

- *Relatore*: De Cinque.

Contro il deputato Zanfagna, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 216, 223, primo e secondo comma n. 1, 219, 202 e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta aggravata) (doc. IV, n. 59);

- *Relatore*: Cavaliere.

Contro il deputato Foti, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio, continuato); e per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 314 e 61, n. 7, del codice penale (peculato continuato ed aggravato) ed agli articoli 81, capoverso, e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio, continuato) (doc. IV, n. 54);

- *Relatore*: Mellini.

Contro il deputato Romualdi, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 43);

- *Relatore*: Abete.

3. - *Seguito della discussione delle proposte di legge*:

S. 17. - Senatore TRUZZE: Norme 'sui contratti agrari (1725);
(Approvata dal Senato)

SPERANZA: Nuova disciplina del contratto di affitto dei fondi rustici e disposizioni sui contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di soccida (1499);

BIONDI ed altri: Norme in materia di trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed in materia di conduzione agricola (1779);

COSTAMAGNA ed altri: Norme integrative per l'affitto di fondi rustici i cui proprietari sono grandi invalidi, civili (328);

- *Relatore*: Bambi, per la maggioranza; Caradonna e Ferrari Giorgio, di minoranza.

4. - *Discussione del disegno di legge*:

Norme per la sanatoria degli effetti prodotti dal decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, recante interventi urgenti per l'editoria e disposizioni integrative (1876);

- *Relatore*: Mastella.

5. - *Seguito della discussione delle mozioni Tremaglia (1-00064 e 1-00068) e Milani (1-00065), delle interpellanze Milani (2-00307), Brocca (2-00308), Bianco Gerardo (2-00309), Serri (2-00314), Ciccimessere (2-00332) e Caradonna (2-00407), e delle interrogazioni Pazzaglia (3-01281), Trantino (3-01286), Caradonna (3-01307), Reggiani (3-01520) e Balestracci (3-01637) concernenti la situazione in Afghanistan e il caso Sakharov.*

6. - *Discussione dei disegni di legge*:

S. 601. - Misure per la lotta alla criminalità terroristica e organizzata (1267);
(Approvato dal Senato).

- *Relatore*: Casini.
(Relazione orale)

Sanatoria delle erogazioni effettuate per provvedimenti urgenti per le società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema (862);

- *Relatore*: Sinesio.
(Relazione orale)

Proroga dei termini per la emanazione di norme integrative e correttive e dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni (1076);

- *Relatore*: Citterio.

TAMBURINI ed altri - Norme in materia di programmazione portuale (526);

MARZOTTO CAOTORTA ed altri - Norme in materia di programmazione portuale (558);

- *Relatore*: Lucchesi.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

GARGANI - Modifica dell'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (311);

- Relatore: Orione.

BELUSSI ERNESTA ed altri - Norme per la tutela della scuola per corrispondenza (143);

- Relatore: Brocca.

CANEPA E CATTANEI - Ulteriore proroga dei termini per la ultimazione delle espropriazioni e delle opere di cui all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1967, n. 1251 (535);

- Relatore: Fornasari.

GARGANI - Modifiche alle norme sulle elezioni dei consigli degli Ordini forensi (312);

RICCI ed altri - Norme sulla elezione dei consigli degli ordini forensi (1108);

- Relatore: Ricci.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra la Repubblica Italiana e il Regno del Belgio, firmata a Bruxelles il 29 novembre 1978 (1538);

- Relatore: De Carolis.

Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente per l'energia elettrica - ENEL (1288);

- Relatore: Citaristi.

S. 675 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunità dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti (INTELSAT), adottata a Washington il 19 maggio 1978 (1841);

(Approvato dal Senato)

- Relatore: De Carolis.

Accettazione ed esecuzione del Protocollo recante emendamento all'articolo 14, paragrafo 3, dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), adottato a New York il 21 agosto 1975 (1859);

- Relatore: Sedati.

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

PANNELLA ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno determinato la strage avvenuta a Roma il 12 maggio 1977, nella quale è rimasta uccisa Giorgiana Masi e sono stati gravemente feriti numerosi cittadini e sulle responsabilità delle pubbliche autorità in relazione agli stessi fatti (104);

- Relatore: Zolla.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica Greca sulla protezione dell'ambiente marino e del Mar Ionio e delle sue zone costiere, firmato a Roma il 6 marzo 1979 (1969);

- Relatore: Sedati.

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

S. 937. - Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), concernente i contributi al finanziamento del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, effettuato a Vienna il 22 gennaio e l'8 giugno 1978 (1099-B);

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

- Relatore: De Poi.

(Relazione orale).

S. 1123. - Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga al 31 dicembre 1979 dell'Accordo di pesca firmato a Belgrado il 15 giugno 1973 (1973-B)

- Relatore: Fioret.

(Relazione orale).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979 (2061);

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

- *Relatore*: Fioret.

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

7. - *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del Regolamento)*;

ZARRO ed altri - Stanziamento di fondi per la realizzazione di una direttrice ferroviaria per i collegamenti tra il nord ed il sud nelle zone interne della regione Campania (1279)

- *Relatore*: Federico.

LAGORIO ed altri - Modifiche e integrazioni alla legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (570);

FACCIO ADELE ed altri - Modifica della legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente la tutela sociale della maternità e la interruzione volontaria della gravidanza (905)

COSTAMAGNA ed altri - Ripristino delle possibilità di trasferimento in proprietà a

favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice (336)

(Urgenza).

- *Relatore*: Ermelli Cupelli.

8. - *Discussione sulla relazione annuale della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla attività svolta dal 27 ottobre 1978 al 17 giugno 1980 e sulle relazioni di minoranza (Doc. XLV, n. 1).*

La seduta termina alle 18,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

AVV. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 23.10.*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MICELI E LO PORTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga necessario procedere con urgenza alla emanazione di norme precise e definitive in ordine alla concessione della licenza illimitata in attesa di congedo ai militari in servizio di leva appartenenti a famiglie che risiedono nelle zone colpite dal recente terremoto.

Al riguardo, gli interroganti fanno rilevare che la mancata piena attuazione dei provvedimenti preannunciati subito dopo il sisma ha creato perplessità e insoddisfazione tra le famiglie interessate.

(5-01980)

MICELI E LO PORTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in relazione al richiamo in servizio di generali e colonnelli, già in ausiliaria, per le esigenze connesse con il recente terremoto - i motivi che hanno determinato tale scelta di fronte alla disponibilità di un elevato numero di ufficiali superiori che per effetto della legge 19 febbraio 1979, n. 52, sono ancora in servizio permanente, nella posizione di « aspettativa per riduzione di quadri », con trattamento economico ridotto, il cui collocamento in au-

siliaria, per limiti di età, è previsto, in molti casi, alla fine degli anni ottanta.

Gli interroganti fanno rilevare che l'anzidetto provvedimento ha determinato maggiori oneri finanziari per lo Stato e nello stesso tempo ha disatteso le istanze di carattere morale ed economico degli ufficiali in « aspettativa per riduzione di quadri ».

(5-01981)

MANNUZZU, MACIS, BERLINGUER GIOVANNI, COCCO, MACCIOTTA E PANI.

— *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere - facendo riferimento alla interpellanza in data 14 aprile 1980 ed all'interrogazione in data 9 gennaio 1981, entrambe presentate dagli interroganti e rimaste senza risposta - i motivi della soppressione di sette posti di magistrato negli organici del distretto della Corte di appello di Cagliari, secondo quanto si è stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1981, n. 32, ed in contrasto con le assicurazioni fornite qualche giorno prima da un autorevole membro del Governo.

Per sapere, inoltre, se al provvedimento, che disattende in modo clamoroso le conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, si intende farne seguire altri nella medesima direzione, come si paventa da più parti; e se rientra nella stessa logica di degradazione dei servizi giudiziari di un'isola stretta da enormi difficoltà la volontà, che il Governo inequivocabilmente manifesta, di mantenere anche gravi carenze del personale ausiliario.

(5-01982)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

VALENSISE, TRIPODI, BAGHINO E PARLATO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali siano i criteri che hanno presieduto all'acquisto di vetture-letto di tipo vecchio (in particolare del modello YB) della Compagnia internazionale dei vagoni letto, quali siano stati i prezzi corrisposti e quali siano le prospettive di sostituzione di detto materiale, assolutamente inidoneo. (4-07495)

VALENSISE, TRIPODI E BAGHINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se intenda sollecitare l'impiego sulla linea Roma-Reggio Calabria di vetture-letto di nuova costruzione in luogo delle vetture YB vecchie, superate e non confortevoli attualmente in servizio, attese le necessità promozionali del turismo nel Mezzogiorno evidentemente frustrate dalla costante quanto intollerabile utilizzazione di vecchie vetture nei treni che servono la Calabria. (4-07496)

BAGHINO E VALENSISE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi per i quali l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato non ha disposto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, il trasferimento temporaneo in favore dei dipendenti eletti alle cariche di consigliere comunale al fine di assolvere compiutamente all'incarico pubblico.

Per sapere inoltre se risponde a verità che taluni direttori compartimentali non dispongono il trasferimento nei riguardi di quei dipendenti i quali, pur avendone titolo, hanno firmato la nomina a stabile. (4-07497)

VALENSISE E TRIPODI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali iniziative siano state

assunte o si intendano assumere per realizzare con urgenza lavori di conservazione della chiesa di S. Giovanni Theresti in territorio del comune di Bivongi (RC), monumento insigne dell'epoca bizantino-normanna meritevole di attente cure e di sistemazioni dei luoghi e della via d'accesso per favorirne la fruizione da parte di studiosi e di turisti. (4-07498)

VALENSISE E TRIPODI. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati a favore del comune di Pizzo (Catanzaro), il cui centro abitato è stato colpito in data 9 dicembre 1980 da una scossa tellurica del settimo grado della scala Mercalli, con danni all'edificio comunale, alla maggior parte degli edifici scolastici (istituto nautico, scuola media, scuola elementare e scuola materna nel quartiere Marina) nonché gli edifici postali del centro e del quartiere Marina, quest'ultimo dichiarato inagibile dalla direzione provinciale delle poste.

Per conoscere, in particolare, come si intenda sopperire alla delicata situazione abitativa creatasi con circa trecento abitazioni gravemente lesionate, di cui 16 dichiarate inagibili e pericolanti, con 72 persone raggiunte da ordine di sgombero, avendo chiesto il Commissario straordinario del comune il finanziamento per la realizzazione di almeno 50 alloggi economici e popolari e l'acceleramento della costruzione degli alloggi già finanziati ed in corso di allestimento, nonché, in via d'urgenza, la sistemazione di 16 prefabbricati pesanti. (4-07499)

VALENSISE E TRIPODI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si sia ancora provveduto all'assegnazione del cancelliere alla pretura di Amantea, assegnazione da tempo ed insistentemente richiesta dagli esponenti del foro locale e dalla popolazione dell'importante centro, per porre fine alla condizione di intollerabile disagio per l'espletamento degli affari di giustizia che deriva dall'attuale situazione. (4-07500)

VALENSISE E TRIPODI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se intenda sollecitare la riattivazione della stazione ferroviaria di Prangi di Pizzo (Catanzaro) in considerazione dei vantaggi che deriverebbero agli abitanti della zona, affollata nel periodo estivo di villeggianti, mentre, durante l'anno scolastico, la fermata dei treni 8922, 8931 e 8933 nella detta stazione di Prangi di Pizzo risolverebbe il problema degli studenti, dei docenti e del personale dell'Istituto nautico di Pizzo provenienti quotidianamente dai vari comuni della costa tirrenica (Rosarno, Nicotera, Tricadi, Tropea, Porghelia, Briatico, Vibo Marina). (4-07501)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia informato che il sindaco di Gadoni abbia costruito uno stabile con un piano in più di quello previsto nella concessione edilizia e se siano noti i provvedimenti adottati a suo carico anche in sede giudiziaria. (4-07502)

PAZZAGLIA, PIROLO E GUARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza che il comune di Teano (Caserta) a seguito del sisma del 23 novembre 1980 che ha coinvolto l'intera estensione degli 8800 ettari del suo territorio, ha subito ben gravi danni;

per sapere se sia a conoscenza che a seguito della violenza del sisma il sindaco ha emesso n. 526 ordinanze di sgombero; che circa 320 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni; che a seguito degli accertamenti effettuati dagli organi tecnici del comune e da quelli del genio civile si è dovuta decretare la chiusura di scuole, chiese, abitazioni private; uffici, per l'accertata inagibilità degli stabili;

per conoscere la ragione per cui, pur in base a tali obiettivi dati di fatto, il comune di Teano non è stato compreso nell'elenco dei comuni danneggiati dal sisma;

per sapere se non ritenga di dover immediatamente provvedere con un decreto suppletivo al fine di eliminare, più che una ingiustizia, una palese omissione che non trova giustificazione. (4-07503)

GUARRA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere i motivi per i quali il comune di Pagani, popoloso centro dell'Agro Nocerino Sarnese, viene ancora privato del rifornimento idrico dell'acquedotto del Sarno, nonostante la grave situazione igienico-sanitaria del paese.

Per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati per l'attivazione della sorgente Santa Marina cui pare sia condizionata l'erogazione dell'acqua del Sarno al predetto comune di Pagani. (4-07504)

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di concessione voltura a collaterale inabile della pensione di guerra iscrizione n. 55354 intestata a De Angelis Elvira nata Renzulli da Taurasi in provincia di Avellino, dato che l'istante De Angelis Francesco è ancora in attesa dell'esito della sua domanda. (4-07505)

ACCAME. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere - in relazione alla intervista concessa dal generale Gian Adelio Maletti al settimanale *l'Espresso* (11 marzo 1981) - quali notizie siano a disposizione del Governo a proposito della partita di armi OTO Melara (contratto predisposto dal colonnello Minnerba capo servizio amministrativo del SID) con contropartita di petrolio.

Per conoscere inoltre se non ritenga doveroso ed opportuno esperire ogni rigorosa indagine per individuare gli elementi coinvolti negli almeno cinque *golpe* che il generale dice di aver sventato, nel primo quinquennio degli anni '70, ed in particolare se rispondono al vero le voci che vogliono il SID pesantemente compro-

messo in alcuni di essi, come nel caso della « Rosa dei venti » in cui il capò *pro tempore* dell'Ufficio sicurezza del SID (immediatamente sostituito dal colonnello Caruso) sembra abbia svolto azione di coordinamento fra il gruppo padovano ed una non meglio identificata direzione romana o come nell'agosto 1974 in cui, a voler dar credito alle indiscrezioni al tempo circolanti nell'ambiente, erano già stati assegnati gli incarichi del futuro Governo, incarichi che non avendo lasciato soddisfatti una parte dei congiurati, che non vedevano sufficientemente premiato il proprio attivismo, sembra siano stati causa prima del fallimento del progetto.

Non a caso fra questi insoddisfatti sembra debbasi annoverare qualche esponente del SID.

A parere dell'interrogante sembra insostenibile la tesi che i predetti ufficiali abbiano potuto partecipare al tentativo per meglio controllare gli avvenimenti.

Anzi, tenuto conto della fede politica della stragrande maggioranza dei militari impiegati in quella organizzazione e l'alta diffidenza che esiste tutt'ora nelle forze armate per gli uomini dei servizi segreti, sembra essere particolarmente arduo escludere *a priori* che i suddetti movimenti non venissero ideati, sviluppati e potenziati prima nel servizio per poter compiere dopo l'azione di proselitismo necessaria.

Ecco perché da anni l'interrogante ha espresso viva preoccupazione e non poche perplessità, per il fatto che la quasi totalità di questo pesantemente compromesso *establishment* sia giunto dal SIFAR al SISMI, sfidando quelle « grida » di manzoniana memoria che ormai si levano da quindici anni contro golpisti di ogni colore, senza alcun pratico risultato.

Per conoscere quindi se non sia quanto mai necessario ed urgente ascoltare tutto il personale che dal 1970 ha prestato la sua opera in uffici come il « D » o il « RIS » del nostro SID per tentare di fare un poco di luce su uno dei periodi più bui della nostra recente storia.

(4-07506)

CASALINO, SICOLO, DI CORATO E DE SIMONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere - premesso che:

la CEE ha autorizzato la messa in vendita di 33 mila tonnellate di olio di oliva immagazzinato dall'organismo italiano d'intervento sui mercati (AIMA);

questo quantitativo di olio è stato messo in vendita in sei grosse partite di 5.500 tonnellate ciascuna, per cui tutte le piccole e medie aziende commerciali, e in particolare le aziende operanti nell'Italia meridionale, si trovano automaticamente escluse;

le modalità di aggiudicazione fissate nel regolamento n. 71 penalizzano in particolare le piccole e medie aziende in prevalenza presenti nelle regioni di massima produzione di olio di oliva, nel Mezzogiorno, esponendole alla speculazione da parte di poche grandi ditte che collegate fra loro limitano o annullano ogni garanzia di libera concorrenza;

constatata la viva preoccupazione da parte dei piccoli e medi olivicoltori del Salento, pugliesi e di tutto il Mezzogiorno interessati alla olivicoltura -

se non ritiene di intervenire prontamente in difesa degli interessi di molte centinaia di migliaia di lavoratori e di emanare nuove disposizioni chiedendo la sospensione dell'asta di vendita. (4-07507)

CASALINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che:

il Presidente della giunta regionale pugliese ha esautorato l'organismo rappresentativo della USL 7 di Galatina nominando un commissario;

le forze democratiche interessate alla unità sanitaria di Galatina ritengono che il commissariamento derivi dal fatto che la elezione, libera da condizionamenti, non sia di gradimento di qualche corrente democristiana;

l'iniziativa del Presidente della giunta regionale pugliese ha provocato vivo malcontento fra le forze democratiche perché ritenuto ingiusto e arbitrario -

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

se non ritenga di intervenire prontamente per accertare la vera essenza e consistenza dei fatti e quindi prendere i provvedimenti che ritiene giusti a garanzia della legge e delle istituzioni democratiche. (4-07508)

SPATARO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che a Licata (Agrigento) corrono voci insistenti secondo cui la Montedison avrebbe proceduto alla vendita, in favore di un gruppo privato che pare abbia costituito una società immobiliare *ad hoc*, dei terreni su cui insistevano gli impianti Montedison da tempo fuori produzione e per i quali era stata ipotizzata, da parte del comune di Licata, una utilizzazione finalizzata alla creazione di una zona artigianale nel quadro del piano regolatore generale —

1) se è a conoscenza della natura e dei termini delle ventilate trattative o addirittura dell'atto di vendita dei suddetti terreni Montedison a privati e in caso affermativo quali siano le motivazioni che hanno indotto la Montedison ad accedere a simili proposte, mentre non si è voluto tenere conto di un'esigenza di interesse pubblico avanzata dal comune di Licata;

2) quali interventi s'intendono compiere sulla Montedison, nel caso ancora detti ventilati accordi con i privati non siano stati conclusi, per dare priorità alla richiesta del comune e quindi in questo modo garantire la realizzazione della zona artigianale e non favorire interessi di un gruppo di speculatori privati, sembra legati ad interessi politici di partiti di maggioranza. (4-07509)

VAGLI, BOTTARI, BELLOCCHIO, NESPOLO E ROSOLEN. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — Per conoscere i motivi in base ai quali la legge 9 dicembre 1977, n. 903, è a tutt'oggi inosservata in molte manifatture tabacchi d'Italia, a cominciare da quelle di Lucca, in ordine al numero di pacchetti di sigarette mensilmente assegna-

ti ad impiegati (nel numero di 15) ed impiegate (nel numero di 10). A tale discriminazione di sesso si aggiunge quella di classe tra impiegati (15) e operai (10).

Considerato che, a seguito di un esposto del circolo UDI di Modena, il Ministero del lavoro con nota del 25 ottobre 1980, riconoscendo l'illegittimità della disparità di trattamento tra le maestranze in ordine all'assegnazione del tabacco lavorato, ha invitato il Ministero delle finanze ad eliminare detta disparità, gli interroganti chiedono quali iniziative si intendano adottare per eliminare una tale assurda e financo ridicola discriminazione. (4-07510)

VAGLI, CURCIO, AMARANTE, BETTINI, TRIVA, ESPOSTO E BELLOCCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se le regioni Campania e Basilicata — in ottemperanza all'articolo 3-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge n. 874 del 22 dicembre 1980, e riguardante l'immediata assegnazione dei fondi del triennio 1979-1981 alle comunità montane (legge 21 dicembre 1978, n. 843, articolo 48) — hanno effettivamente, nel termine di 30 giorni previsto dalla legge, provveduto a tale assegnazione di fondi nei confronti delle comunità montane.

Gli interroganti — nel sottolineare lo stato di grave disagio delle popolazioni delle comunità montane colpite dal terremoto del 23 novembre scorso e per le quali sono predisposti ulteriori interventi — ritengono grave e inaudita la eventuale non immediata assegnazione degli oltre 40 miliardi di spettanza alle comunità montane della Campania e Basilicata. (4-07511)

ACCAME. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere, in relazione alla inchiesta in corso sul caso Casardi-Maletti, se non ritenga necessario trasmettere gli elementi in possesso del Governo alla Commissione parlamentare per il controllo dei servizi di sicurezza, tenuto anche conto del fatto che gli uff-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

ciali già in servizio presso gli Uffici « D » e « RIS » potrebbero fornire informazioni utili all'approfondimento della vicenda da parte della Commissione stessa. (4-07512)

ACCAME. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per conoscere se rispondono a verità le notizie riportate dal *Financial Times* del 28 gennaio 1981 secondo cui l'Unione Sovietica avrebbe ottenuto una base di bunkeraggio a Malta, che le consentirà di utilizzare il 25 per cento dei grandi depositi carburanti sotterranei, costruiti sulla costa meridionale dell'isola dalla NATO negli anni '50.

Per conoscere inoltre se risponde al vero che le navi mercantili sovietiche sarebbero state esentate dalle necessità di speciali permessi governativi per entrare in Malta e se l'accordo sul bunkeraggio, stipulato la settimana scorsa a Mosca fra la Sovfracht, l'organizzazione della marina mercantile sovietica, e la Sea Malta contiene la clausola che consentirà di utilizzare il deposito di Has-Saptan, che comprende pressoché tutte le installazioni maltesi di carburanti, con una capacità di stoccaggio di circa 250.000 metri cubi.

Per conoscere, infine, se l'accordo che esenta le navi mercantili sovietiche dal chiedere l'autorizzazione governativa per dirigere su Malta, firmato dal primo ministro maltese, da Guzhenko, ministro della marina mercantile sovietico, e da Abela, ministro maltese dello sviluppo, può essere considerato come un importante passo nelle relazioni fra i due paesi anche al fine di controbilanciare il recente accordo con l'Italia. (4-07513)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se risponde al vero che il Consiglio superiore della sanità non ha ancora dato il parere scientifico, per mancanza del numero legale, sulla proposta di legge tendente a portare l'Italia sui livelli di mille trapianti di rene l'anno e ad aprire la strada ad altri trapianti come cuore, fegato, pancreas, polmone ed altro. (4-07514)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

1) se all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione dell'ISFOL, ente pubblico sottoposto a vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esista uno schema di delibera che affida ad una non meglio identificata e non conosciuta Società telecinematografica una commessa di rilevante importo, per « attività di assistenza creativa », non altrimenti precisata; e se comunque la stessa rientri tra i fini statutari dell'ISFOL;

2) l'attività fin qui svolta dalla predetta Società telecinematografica;

3) se prima di elaborare lo schema di delibera *de quo*, siano state operate attribuzioni di competenza tra le varie unità organiche in cui l'ISFOL risulta essere ordinato. (4-07515)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuna ed urgente la nomina di un sovrintendente scolastico titolare presso l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte in considerazione delle nuove competenze che sicuramente verranno assegnate alle sovrintendenze ed allo sviluppo che sta avendo l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.

L'interrogante precisa che da tre anni la Sovrintendenza scolastica interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta è acefala e funge da incaricato della reggenza il provveditore agli studi di Torino il quale, oberato com'è di adempimenti (a fine novembre si provvedeva ancora a nomine di professori per l'anno scolastico 1980-1981), si reca mediamente presso l'ufficio regionale due o tre volte l'anno con grave disagio dei lavoratori dipendenti e creando così gravi carenze nell'andamento dell'ufficio. (4-07516)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quali motivi, da parecchi mesi, i posti di pri-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

mo dirigente (amministrativo e di ragioneria) presso il Provveditorato agli studi di Torino non sono stati coperti e se non ritenga urgente ed indilazionabile provvedere alle designazioni, constatate le carenze dell'Ufficio scolastico torinese che si ripercuotono sull'organizzazione e sul funzionamento didattico ed educativo del capoluogo di regione piemontese. (4-07517)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quali motivi, per l'anno scolastico 1980-1981, non è stata istituita la quinta nuova scuola media statale in zona Serena di Pinerolo che continua a dipendere come sezione staccata dalla scuola media « S. Pellico » della città di Pinerolo-centro e se non abbia influito sulla decisione ministeriale il « tiepido » parere del sovrintendente regionale reggente che ha dimostrato di non essere a conoscenza della realtà dei nuovi insediamenti periferici della città più importante della seconda cintura torinese. (4-07518)

BOATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

- 1) se il Governo è a conoscenza che la Commissione referente del Consiglio superiore della magistratura ha proposto, d'intesa col pretore dirigente di Venezia, di far gravare la riduzione di organico di un posto della Pretura di Venezia sulla Sezione lavoro anziché sulla Sezione civile;
- 2) se il Governo non ritenga, pur nel pieno rispetto dell'autonomia della magistratura, che in tal modo verrebbero privilegiate le cause di sfratto (e quindi l'espulsione degli abitanti dal centro storico di Venezia) rispetto alle cause di lavoro. (4-07519)

MASIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere -

premesso che il Provveditorato agli studi di Bari, con *telex* prot. 1244 dell'11 dicembre 1980 rivolgeva al Ministero, Ispettorato pensioni, un quesito in meri-

to ai criteri da adottare per la riliquidazione della pensione ad un insegnante elementare ex combattente collocato a riposo con decorrenza 10 settembre 1979;

che la pensione provvisoria veniva liquidata ai sensi dell'articolo 2, comma 1°, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e che la stessa legge, al secondo comma del medesimo articolo 2, prevedeva il conferimento della classe di stipendio immediatamente superiore per i casi come quello segnalato;

che nel frattempo entrava in vigore la legge 11 luglio 1980, n. 312, la quale sancisce la retroattività degli effetti economici, con decorrenza dal 1° aprile 1979 (cioè anteriormente al collocamento a riposo del caso segnalato);

che la riliquidazione della pensione veniva richiesta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma secondo della legge n. 336 del 1970 e della legge n. 312 del 1980;

non essendo ancora pervenuta risposta al quesito inoltrato dal Provveditorato di Bari -

quale sia l'orientamento in merito del Ministero e, più particolarmente, se il Ministero non ritenga oggettivo e incontestabile il diritto che fonda e motiva l'istanza di riliquidazione. (4-07520)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che i carabinieri di Chieri (Torino) sono in condizioni logistiche disagiate: la caserma di piazza Europa è vecchia, gli uffici ed i *garages* sono insufficienti ed un trasloco è ormai necessario;

per sapere se è vero che la nuova caserma potrebbe sorgere fuori città, addirittura tra Riva di Chieri e Buttigliera d'Asti su un terreno offerto dalla ditta Aspera;

per sapere, infine, se esiste la possibilità che il comune di Chieri potrebbe mettere a disposizione un'altra area in Chieri, al fine di allontanare il pericolo di un disagio per la gente del Chierese se il comando dei carabinieri lasciasse la città. (4-07521)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia e della sanità.* — Per avere notizie sulle indagini dell'ENPA (ente nazionale protezione animali), e dei ministeri delle finanze e di grazia e giustizia in merito alla « tratta » dei piccioni a Torino che ha fatto scattare un procedimento giudiziario contro tutti coloro che si occupano della cattura di colombi;

per sapere se è vero che si realizzano milioni a palate con i piccioni venduti sotto banco, in cui ogni esemplare vale dalle 4 mila alle 6 mila lire;

per sapere, inoltre, dato che il traffico è stato scoperto grazie ad un « acchiappapiccioni » pentito, quali iniziative il Governo intende adottare per fare cessare la tratta di questi colombi terraioli randagi, dato che, come è noto, chi commercia in animali, vivi o morti, è soggetto ad una serie di leggi sanitarie, deve tenere libri contabili, deve essere in possesso di bolle di accompagnamento, deve poter esibire, su richiesta, libri di carico e di scarico. (4-07522)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che l'amministrazione regionale del Piemonte (PCI-PSI-PSDI) si è fatta il suo bel notiziario di una ventina di minuti senza ricorrere al servizio pubblico tramite « RAI 3 », delegando invece il tutto, con la modica spesa di 200 milioni, a una TV privata;

per sapere perché il commissario di Governo ha approvato tale delibera, che non rappresenta solo un onere per la collettività, ma rompe la prassi, quella del rapporto privilegiato della regione Piemonte col servizio pubblico, specialmente dopo la nascita della Rete 3;

per sapere se dopo questo episodio non si ritenga sempre più necessaria una normativa nazionale sulla materia dell'informazione regionale, al fine di non avere abusi e perché i mezzi di informazione non svendano la loro autonomia e la loro

obiettività di fronte a finanziamenti di maggioranze di qualunque colore politico. (4-07523)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — a seguito della recente proposta che mira a rendere obbligatoria, nella dichiarazione dei redditi, la sottoscrizione del consulente tributario, accanto alla firma del contribuente da lui assistito, al fine di maggiormente responsabilizzare il professionista a combattere, eliminandolo almeno in parte, l'abusivismo che sussiste nel settore — se non ritenga che l'iniziativa dimostri implicitamente l'esistenza di una situazione che riveste una certa gravità: quella del contribuente medio italiano che non è ancora in grado di compilare da solo il modello 740 e che deve, quindi, rivolgersi ad un esperto.

Per sapere quindi se non intenda semplificare la compilazione del modulo facendo cessare le continue variazioni delle disposizioni tributarie che impediscono, di fatto, all'interessato di adeguarsi da solo alle continue novità, rendendo così necessario il ricorso ad un consulente, il cui intervento può limitarsi al consiglio, o all'esame delle pezze giustificative o ancora alla compilazione del modello.

Per sapere, ancora, dato che la proposta della sottoscrizione dell'esperto riguarda solo l'ultima ipotesi, se ritiene che la responsabilità del consulente possa riferirsi unicamente alla forma della dichiarazione ed alla corrispondenza tra quanto si dichiara ed i documenti da allegare, ma non certamente alla verità della dichiarazione o all'autenticità del documento.

Per sapere, inoltre, visto che il ricorso all'esperto è un fenomeno normale per il contribuente italiano, se non ritenga più giusto arrivare ad una proposta diversa, basata sul fatto che la dichiarazione dei redditi è un obbligo e che il suo adempimento deve essere il meno costoso possibile, rendendo deducibile quindi dal reddito complessivo l'importo della fattura

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

che deve essere rilasciata al contribuente privato dal consulente.

Per sapere, infine, visto che il ricorso all'esperto è necessario per adempiere al proprio dovere fiscale, se non ritiene che sarebbe ancora più giusto che il costo dell'assolvimento di un obbligo tributario venisse considerato come una diminuzione del reddito, cioè in altre parole, al posto della creazione di un altro obbligo fiscale (come quello di far firmare i moduli anche dal consulente) prendere atto della situazione e, di conseguenza, affermare il principio della deducibilità dei costi, applicato con saggia e maggiore ampiezza in tanti altri Stati, come afferma autorevolmente sulla *Stampa* di Torino il professor Gianfranco Gallo-Orsi. (4-07524)

SILVESTRI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se risponde al vero la notizia di una imminente cessione di una rilevante quota del pacchetto azionario della Surgela di Porto d'Ascoli (gruppo SME) ad un gruppo privato che opera nel settore.

In particolare, per conoscere l'orientamento del Governo in ordine all'intervento straordinario delle partecipazioni statali nella provincia di Ascoli Piceno ove, appunto, le voci di una smobilitazione (Surgela del gruppo SME e Breda-Nardi della Insud) si fanno sempre più insistenti.

(4-07525)

SILVESTRI. — *Ai Ministri della difesa, dei beni culturali e ambientali, dell'agricoltura e foreste e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se risponde a verità la notizia sulla imminente installazione di un poligono di tiro sul Monte Vettore.

L'interrogante, preoccupato per i gravi guasti che si provocherebbero sul patrimonio naturale dei Monti Sibillini, chiede in particolare di conoscere l'orientamento del Governo in ordine alla riconosciuta esigenza della valorizzazione dell'appennino umbro-marchigiano. (4-07526)

BETTINI. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione.* — Per sapere —

considerato il rilevante valore monumentale, ambientale, paesistico del complesso denominato « Parco dei Bagni » di Bormio (prov. di Sondrio), costituito dagli edifici dei « Bagni Nuovi » e dei « Bagni Vecchi », dalle pre-esistenze attinenti al termalismo dall'epoca dei romani in poi, dal territorio di pertinenza costituente nell'insieme un insigne esempio di intervento paesaggistico;

tenuto conto:

che nella piena sottovalutazione di tali valori ambientali si è riaperta la preoccupante possibilità di interventi edilizi tali da proseguire le manomissioni brutalmente avviate;

che in tale ambito territoriale qualsiasi intervento — da compiersi peraltro quale ripristino dell'Albergo Bagni Nuovi o per la realizzazione di strutture di interesse strettamente collettivo attinenti al termalismo o ai servizi socio-culturali attinenti al Parco Nazionale dello Stelvio — dovrebbe essere rigorosamente sottoposto a particolari controlli di compatibilità ambientale —

quali provvedimenti intende prendere il Ministro competente essendo da applicarsi al più presto — a parere dell'interrogante — da parte della Soprintendenza ai Monumenti il vincolo ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico.

(4-07527)

ALIVERTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, per le ragioni di seguito esposte, declassare il tratto autostradale dei laghi (Milano-Como; Milano-Varese) a tangenziale di transito con il conseguente esonero dal pagamento del pedaggio.

Se infatti si considera che tutti i mesi dell'anno (eccezion fatta per i periodi di grande esodo) si verifica una sottoutilizzazione del percorso citato e, di converso,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

un eccessivo appesantimento del traffico sui tratti provinciali e comunali, non si possono non rilevare le deleterie conseguenze per le correnti di traffico sulle strade interne e di entrata e uscita a Milano nelle ore di punta.

Va inoltre riscontrato che il pedaggio contribuisce a sconsigliare l'uso autostradale (andata-ritorno Como-Milano, pari a chilometri 40, minimo lire 2.100) e che il tratto in parola, costituendo uno dei primi realizzati in Italia, non dovrebbe presentare, al momento, problemi di ammortamento, supponendo che lo stesso si sia, e da tempo, effettuato. (4-07528)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere se è vero che il progetto di trasformare la ferrovia « Canavesana » in una metropolitana regionale starebbe per avviarsi, in quanto esiste da parte del Ministero la volontà per il rilancio delle ferrovie quale sistema più idoneo per il trasporto rapido dei passeggeri e delle merci, predisponendo un piano di intervento parziale con lo stanziamento di 7 miliardi e 200 milioni (in tre anni) per la Canavesana, nonché 6 miliardi per la ferrovia Torino-Ceres, finanziamenti che serviranno alla realizzazione dei lavori più urgenti previsti dal progetto regionale;

per sapere, pure, se è vero che questo inizio concreto consentirà di elevare sul tratto Settimo-Volpiano la velocità massima dei treni a 85 chilometri all'ora e se i lavori cominceranno nella primavera imminente, imponendo al ministero di spendere interamente la cifra messa a disposizione, che in caso contrario verrebbe destinata ad altre ferrovie. (4-07529)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere - visto che in Val Chisone (Torino) molte opere di arginatura sono state realizzate a partire dal novembre 1978 e il disalveo del torrente Chisone è avvenuto in molti tratti della valle costituendo un'opera grandiosa

che ha soddisfatto la popolazione valligiana - se non ritenga oggi importante continuare tale opera di salvaguardia dando avvio ad una precisa politica di sistemazione idrogeologica di tutti i torrenti della valle, dato che la eccezionale siccità di questo inverno fa temere che quando verranno le piogge primaverili si avranno seri guai, in quanto non tutti i lavori di arginatura sono stati terminati, soprattutto quelli del comune di Perosa Argentina, in località Rocchetta, dove il Chisone per un tratto è senza arginatura e se si verificasse una piena, tutta la zona delle Graveri, sino all'incrocio con la provinciale Perosa-Perrero, sarebbe invasa dalle acque. (4-07530)

COSTAMAGNA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere - visto che già nel dicembre 1979 l'ultimazione della nuova scuola media di Villafranca Piemonte (Torino) ha reso disponibili 9 aule con conseguente possibilità di trasferire nel concentrico le elementari delle frazioni Mottura, Madonna Orti, Cantonio, San Nicola, San Giovanni e San Luca, e che, a distanza di un anno gli alunni delle medie si sono trasferiti nel nuovo complesso scolastico, recentemente inaugurato - se è vero che, in realtà, una prima soppressione prevista per il prossimo anno scolastico, è già stata decisa ed è quella della frazione San Luca, dove manca soltanto il decreto ufficiale del provveditorato agli studi atteso in questi giorni.

Per sapere pure, se è vero che in definitiva del trasferimento nel concentrico delle elementari delle frazioni si potrà parlare non prima dell'anno scolastico 1982-83 in quanto i termini per la relativa domanda scadono a gennaio dell'anno precedente.

Per sapere, infine, se non ritenga necessario chiarire al più presto la situazione, con un'indagine preventiva tra i genitori per conoscere le loro preferenze, malcontenti per le difficoltà di conciliare gli orari dei mezzi di trasporto e per far

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

sì che il comune di Villafranca non finisca con lo spendere più per le nuove spese di trasporto che per la gestione delle scuole elementari sopresse. (4-07531)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere, dopo le vivaci proteste a Nichelino (Torino) per il disservizio postale nella zona industriale dove hanno sede molte aziende, che hanno avuto un primo risultato: da una quindicina di giorni i postini sono più solleciti nel loro lavoro, se è vero che alcune aziende hanno addirittura allestito un servizio in proprio per evitare il tardivo arrivo della corrispondenza soggetta a scadenze.

Per sapere, pure, se gli ispettori dell'Escopost, giunti per controllare *de visu* la situazione, hanno riscontrato qualcosa di anormale. (4-07532)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della difesa e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere -

premesso che il Castello Reale di Moncalieri (Torino) è in uso al Ministero della difesa e tutelato dalla Soprintendenza per i beni architettonici per il valore storico ed artistico dell'edificio -

se sono vere le voci secondo cui la amministrazione comunale di Moncalieri intenderebbe porsi il problema del recupero del Castello ad una fruibilità della cittadinanza, dal momento che la prolungata chiusura degli appartamenti « reali » ha provocato deterioramenti irreversibili in locali chiusi da anni; inoltre il restauro è giustificato dal riferimento che potrebbe assumere il Castello dal punto di vista sia turistico sia economico per la città di Moncalieri, tra l'altro, quale polmone verde dato che al castello è annesso un parco ! (4-07533)

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza che « a civico riconoscimento dell'attività svolta al servizio dell'amministrazione finanziaria dello Stato » si rilascia

da parte dell'Associazione nazionale tra gli anziani dei Ministeri delle finanze e del tesoro, un barocco e floreale « attestato di pubblica e collegiale gratitudine » dal ministro benevolmente controfirmato a piè di pagina di non robusta fattura, mentre di maggior consistenza cartacea risulta il conto corrente postale che accompagna il suddato diploma con cui si intende apprezzare « il patrimonio di devozione allo Stato, di capacità tecnica e di umana esperienza », valutato - a dir il vero - a sole cinque mila lire...

La cosa in sé è risibile e di poco conto, ma meno risibili e di grave momento sono le reazioni che suscita in coloro che dopo aver servito quarant'anni l'amministrazione si trovano di fronte a simili pitocche espressioni « di stima e di affetto ». (4-07534)

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a che punto dell'iter burocratico-amministrativo si trovi la pratica del signor Tomatis Bartolomeo, nato a S. Albano Stura il 14 ottobre 1910 e residente a Fossano, il quale con richiesta del 10 marzo 1978 (prot. 2165/53 Rag) del comune di Fossano, chiedeva la riliquidazione della pensione di ex dipendente comunale (posiz. n. 2233756), conseguente a una delibera del 24 novembre 1976 del consiglio comunale di Fossano che valutava gli assegni in natura (indennità vestiario) dei Vigili urbani. (4-07535)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente del funzionamento delle commissioni amministratrici cioè della gestione degli organismi sprovvisti di personalità giuridica nell'ambito di comandi, corpi, reparti, unità ed enti militari per il conseguimento di finalità sociali ed assistenziali.

Per conoscere in particolare:

se i membri delle commissioni siano nominati d'autorità nelle 3 forze armate o su base elettiva (anche secondo lo spirito della legge n. 382 del 1978);

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

se i membri abbiano o meno facoltà di dimettersi.

Quanto sopra tenendo presente che la approvazione della nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni amministratrici sono proposte dall'assemblea dei soci e che il decreto ministeriale 14 gennaio 1978 intende evidenziare il principio di autogestione.

Per conoscere infine in che modo deve intendersi l'articolo 13 della pubblicazione della M.M. SMM/IL 181 là dove precisa che « l'amministrazione degli spacci è affidata ad una commissione amministratrice composta da 3 ufficiali dei quali uno con funzione di presidente e due altri come membri. (4-07536)

ACCAME. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere, in relazione alle notizie stampa circa furti di « passaporti diplomatici » a personale del tutto estraneo all'amministrazione, quali criteri vigono per la concessione di detti passaporti diplomatici e in particolare se questi vengono concessi *honoris causa* a persone influenti nel campo della vendita delle armi, e cioè *armorum causa*.

Quanto sopra tenendo anche conto che nel nostro paese la vendita di armi è spesso avvenuta anche verso paesi verso i quali esistevano forti riserve da parte della nostra politica estera, paesi addirittura per i quali vigeva un embargo dell'ONU. (4-07537)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente delle discordanze tra le disposizioni in merito alle licenze dei militari di cui alle pubblicazioni seguenti: « Norme unificate per la concessione delle licenze », « Manuale di disciplina militare », « Regolamento sul servizio territoriale e di presidio » e in particolare di quanto segue.

Il « Manuale di disciplina militare » e « Le norme unificate per la concessione delle licenze » definiscono la licenza come la facoltà concessa al militare di allon-

tanarsi per oltre 24 ore dal corpo cui appartiene; d'altro canto il « Regolamento sul servizio territoriale e di presidio » recita all'articolo 6 « a tutti i militari possono essere concessi permessi di durata non superiore alle 48 ore da fruire fuori anche dei limiti di presidio » (in contrasto con il « manuale di disciplina militare » che all'articolo 58 afferma che i permessi non possono avere durata superiore alle 24 ore).

Per conoscere in conseguenza la sua valutazione circa il fatto se la licenza debba (o meno) essere concessa solo per assenze superiori ad 1 giorno (ed in questo paiono concordare anche gli allegati 1, 2, 3 alle citate « norme unificate » ove si afferma che la licenza breve può essere fruita in soluzioni da 2 a 5 giorni più il viaggio). Per conoscere quindi se l'eventuale richiesta di assentarsi dal servizio per un giorno dovrebbe, se accolta, essere soddisfatta con un permesso oppure con licenza ordinaria — prassi quest'ultima che non apparirebbe in armonia con le finalità di detta licenza (LDS, articolo 2: « Norme unificate ») — mentre altra possibilità, anche questa però non esattamente in linea con i motivi che ne hanno determinato la concessione, sarebbe quella di attingere i giorni dai 6 previsti dalla legge n. 937.

Per conoscere infine se nel quadro di un indispensabile riordino della normativa « licenze » non ritenga necessario proporre la riduzione dei tipi di licenze, conglobando ad esempio la « breve », l'ordinaria », « la speciale-legge 937 », in una sola voce precisando inoltre, come già avviene per il personale civile, che i giorni festivi non devono essere conteggiati. (4-07538)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che sul tratto della statale 228, in prossimità dello stradone che conduce al vecchio centro abitato di Burolo (Torino), sabato scorso è avvenuta un'ennesima sciagura nella « semicurva della morte », come è stata ormai soprannominata per via dei più di 30 incidenti accaduti negli ultimi

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

anni - se è vero che alcuni tecnici, spesso incaricati dall'autorità giudiziaria di eseguire perizie sugli incidenti stradali, continuano a sostenere che tale semicurva della morte non è pericolosa, essendo sufficiente non superare i 90-100 chilometri orari;

per sapere se non ritenga di suggerire all'ANAS una rettifica nel punto malfamato, anche se, con la statale 419 Mongrando-Settimo che scenderà a valle, il traffico sulla 228 dovrebbe essere ulteriormente alleggerito;

per sapere se è vero che nello studio preliminare di piano regolatore intercomunale di Cascinette-Chiaverano-Burolo-Bollengo-Palazzo-Piverone, sono previsti alcuni interventi nei pressi della strada per Burolo, con la realizzazione di uno svincolo, con tanto di « rotonda ». (4-07539)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per avere notizie sulla Roggia S. Marco e sul suo corso, pericolosamente inquinato, tra le case della città di Chivasso (Torino), nel tratto che scorre sotto le finestre dello ospedale e dalle cui sponde si leva un lezzo insopportabile perché il letto è quasi interamente occupato da rifiuti d'ogni sorta, persino materassi e resti di animali in decomposizione.

Per sapere se si intenda intervenire energicamente per scongiurare il possibile insorgere di epidemie, provvedendo alla immediata pulizia del letto della Roggia. (4-07540)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione dell'ospedale S. Andrea di Vercelli, in quanto sarebbe ora di porre fine allo scandalo dell'assistenza abusiva;

per sapere se è vero che tra il personale che assiste gli infermi di notte, esterno a quello paramedico, vi sarebbero elementi anche impreparati, privi delle necessarie cognizioni sanitarie, oltre che di li-

bretto sanitario, con grave danno per i pazienti assistiti;

per sapere se non ritenga che ciò rappresenti un abuso sotto il profilo economico; per coloro che pagano un'assistenza dovuta dall'ospedale gratuitamente, come già in alcuni reparti avviene, e se non ritenga di segnalare ciò al sindaco di Vercelli, anche nella sua qualità di presidente dell'unità sanitaria locale. (4-07541)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - dato che circa 800 persone, tutte pensionate, si trovano « congelate » a Vercelli da un anno, nella posizione di vedove da prima del 17 dicembre 1977, quando non avevano diritto alla pensione di reversibilità, mentre quelli che sono rimasti vedovi dal giorno successivo ne hanno invece diritto; considerato che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima tale normativa - se non ritenga di intervenire sull'INPS di Biella, dove le pratiche sono ferme da un anno, che sta ancora rispondendo che finora non è pervenuta la normativa in questione, in modo da far sì che i pensionati biellesi non debbano più considerarsi di serie « B ». (4-07542)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è vero che sono stati cancellati i « corsi musicali » di Varallo Sesia (Vercelli), in quanto la regione Piemonte non ha dato i 22 milioni necessari per effettuare l'unica manifestazione musicale importante dell'intera Valsesia;

per sapere, dato che da 8 anni questi corsi musicali organizzati dall'Azienda di soggiorno di Varallo attiravano un pubblico selezionato di giovani, concertisti, maestri, se la loro cancellazione rappresenta solo una sospensione dell'iniziativa e se è vera la notizia di una possibile ripresa nel 1982;

per sapere che cosa intende fare il Governo per aiutare le iniziative culturali in Valsesia. (4-07543)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che sono decine e decine le famiglie di Novara che stanno facendo la coda presso la scuola cattolica per chiedere un posto per i loro figli e che proprio in questi giorni molti di loro hanno saputo con chiarezza che il posto non c'è;

per sapere se è vero che tra le molte ragioni che vincolano l'accettazione delle domande esiste quella della difficoltà di reperire insegnanti, in quanto, a causa dell'attuale situazione di mancanza di supporto da parte dello Stato, tali insegnanti non vengono equiparati agli insegnanti della scuola di Stato sia da un punto di vista economico che normativo;

per sapere che cosa intende fare per togliere questa assurda discriminazione cui è soggetta la scuola cattolica da parte della legislazione statale italiana, essendo già nota da tempo la discriminazione economica (cui ora si aggiungono anche discutibili regolamentazioni giuridiche);

per sapere infine se non ritenga ingiusto che le famiglie, che per loro libera ed autonoma decisione, costituzionalmente consentita, desiderano educare i loro figli in una scuola cattolica, siano non solo costrette a pagarsi le rette e le tasse, che sole consentono a dette scuole di funzionare, ma si vedano ora anche praticamente ostacolate nell'indirizzarvi i loro figli, perché le nomine statali discriminano i professori, fino al punto che le scuole cattoliche non possono — per materiale mancanza di personale — ampliare i loro servizi;

per sapere se non ritenga di intervenire per far cessare queste discriminazioni che in pratica significano chiudere nel ghetto la scuola cattolica. (4-07544)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per sapere se è vero che durante il recente convegno di Belgirate il Lago Maggiore è stato de-

scritto come un grande malato, bisognoso di terapie immediate, in quanto il fosforo, scaricato nel lago in quantità eccessiva, ha una grande responsabilità nella riproduzione abnorme delle alghe, con conseguenti danni al patrimonio ittico ed agli stessi fruitori delle acque, soffrendo così di conseguenza il lago di «eutrofizzazione», che sta ad indicare che le alghe vi trovano condizioni per una loro ingente riproduzione;

per sapere se non si intenda intervenire per far ridurre il fenomeno, abbattendo la quantità di fosforo in arrivo dai corsi d'acqua dal 40 al 50 per cento, per tutto il bacino imbrifero e se non si ritenga che per rimediarvi l'unica via possibile sia quella che conduce ai depuratori, gestendoli in modo corretto e facendoli funzionare a tempo pieno. (4-07545)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per avere notizie in merito all'erigendo scalo di Beura in Val d'Ossola, dove gli agricoltori si lamentano perché le ferrovie dello Stato rubano il prezioso manto erboso che viene prelevato dalla piana mentre, secondo precedenti accordi, le stesse ferrovie avrebbero dovuto prelevare la cotica erbosa e trasportarla in zone incolte effettuando così una prima parziale opera di bonifica.

per sapere se è vero che la superficie erbosa sarebbe stata venduta ad altre persone (la conferma di tali sospetti sarebbe stata data da un insolito via vai di camions);

per sapere se risponde al vero che la vicenda sarebbe ora chiarita e la terra raccolta verrebbe distribuita agli agricoltori di Beura che ne faranno richiesta, ma che la ditta appaltatrice, per effettuare il trasporto, esigerebbe 8 mila lire ogni metro cubo di terra, mentre le ferrovie dello Stato avevano invece assicurato di assumersi ogni onere per la sistemazione della cotica erbosa. (4-07546)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

—

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per avere notizie in relazione alla situazione della sezione speciale femminile del carcere di Siena. Tale sezione consta di quattro piccole celle, che ospitano sette detenute costrette a vivere in condizioni disumane: lo spazio è limitatissimo; il controllo — teso a registrare ogni attimo della giornata — opprimente; manca qualsiasi tipo di assistenza medica a partire dalle ore 18 fino alla mattina del giorno successivo.

Per conoscere i motivi per i quali non viene decisa la chiusura della sezione suddetta.

Per conoscere, altresì, quali provvedimenti si intende adottare al riguardo. (3-03454)

RIPPA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, TESSARI ALESSANDRO, BOATO, PINTO, ROCCELLA, DE CATALDO, MELLINI, FACCIO E BALDELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere la dinamica dei fatti che hanno portato alla morte nella notte tra il 16 e 17 marzo 1981 della ventenne Luciana Nodari residente a Selvino in provincia di Bergamo, uccisa da un sottufficiale dei carabinieri nel corso di una battuta predisposta per dare la caccia ad un estortore.

Per sapere inoltre quali provvedimenti il Governo intenda adottare di fronte al ripetersi di questi riprovevoli episodi che ormai si susseguono a ritmo crescente e che testimoniano una mancanza assoluta di ogni rispetto della vita umana oltre alla inadeguatezza e alla impreparazione delle forze dell'ordine che molto spesso operano in profondo disprezzo della vita dei cittadini che dovrebbero invece tutelare. (3-03455)

CASALINO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere — premesso che:

nel quadro del « piano del lavoro della CGIL » a suo tempo fu indicata la possibilità di utilizzare i giacimenti minerari di bauxite del Salento, mediante la costruzione *in loco* delle industrie estrattive e per la lavorazione del minerale nella fase industriale;

finora la coltivazione a cielo aperto in agro di Minervino di Lecce, il trasporto del minerale estratto presso l'industria veneta e la mancata realizzazione nel Salento della industria utilizzatrice della materia prima, non solo non hanno garantito l'occupazione promessa, ma addirittura, trovandosi il minerale a pochi metri di profondità, per utilizzarlo si è reso necessario sradicare gli impianti di olivo secolari e sconvolgere il terreno con gravissime conseguenze e danno per l'economia tradizionale e soprattutto per i contadini piccoli proprietari che non hanno percepito un adeguato compenso per il danno subito;

la SIC-Salento industria chimica, sorta nell'area industriale di Lecce, appunto per utilizzare il minerale di bauxite e i derivati, fruendo dei finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, oggetto da anni di inchiesta e dell'attenzione della magistratura, non ha assolutamente assolto alla funzione per la quale era sorta e finanziata, sicché invece di utilizzare la materia prima e i derivati della bauxite salentina, addirittura si è approvvigionata in Francia, gravando fra l'altro negativamente sulla bilancia dei pagamenti con l'estero;

considerato che quanto sopra esposto evidenzia i motivi che hanno esasperato i contadini piccoli proprietari della zona Minervino-Giuggianello, fino a indurli a presentare una petizione con 400 firme affinché il consiglio comunale di Giug-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

gianello, dopo la esperienza fatta con la Montevergine spa, bloccasse la nuova richiesta di permesso di ricerca rilasciato dal distretto delle miniere di Napoli e per la coltivazione a cielo aperto di bauxite presentata dalla Mineraria Sud srl -

se non ritengano opportuno intervenire per promuovere una sollecita ed esauriente inchiesta perché sia fatta giustizia e garantito un adeguato compenso ai piccoli proprietari per i danni subiti, nonché per proporre le iniziative necessarie al ripristino dell'equilibrio agrobiologico con la colmata delle fosse lasciate dopo la raccolta del minerale e il riempimento degli oliveti e delle altre colture organiche al territorio. (3-03456)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se con l'introduzione del nuovo palinsesto la RAI ha destinato alcune ore giornaliere all'informazione sui problemi della Comunità europea e del Parlamento europeo. Il servizio Strutture parlamentari, com'è articolato, non è più adeguato al panorama della emittenza televisiva che negli ultimi anni si è profondamente modificato. Per sapere se non ritenga che sarebbe opportuno che le due testate televisive si preoccupassero nell'arco della giornata di effettuare dei servizi sia informativi che su singoli argomenti. (3-03457)

MARZOTTO CAOTORTA, BORRUSO, BIANCHI, BORTOLANI, MENZIANI, CASINI E ZOLLA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere, dopo le contraddittorie decisioni della direzione della RAI in merito alla trasmissione intitolata *A A A offresi*, di cui si chiede anche di conoscere il costo di realizzazione ed il responsabile dell'iniziativa, se non ritenga opportuno intervenire per richiamare la concessionaria del servizio pubblico televisivo ad un elementare rispetto, non solo dell'articolo 528 del codice penale, ma anche della deontologia professionale dell'informazione, sancita dalla legge di riforma della RAI.

A parte ogni elementare questione di buon gusto, infatti, una trasmissione come questa si dimostra gravemente offensiva sia per gli utenti televisivi che per i protagonisti del filmato. I primi infatti non sono spettatori volontari, come quelli che per tendenza « voyeuristica » hanno pagato l'ingresso di un cinema dalla luce rossa, ma milioni di cittadini italiani, che pagano obbligatoriamente un canone di abbonamento per poter usare un televisore.

E questa trasmissione non va in onda a cura di una TV privata, che, magari senza licenza, trasmette a sue spese, cercando di rifarsi con la pubblicità, ma di una società dello Stato, concessionaria di un servizio pubblico, che incassa il canone obbligatorio. Se dunque il canone è obbligatorio, la RAI è al servizio degli abbonati e non viceversa. Non sembra pertanto accettabile che la RAI sia invece strumentalizzata da gruppi di minoranze spregiudicate, che, in possesso del più potente mezzo pubblico di comunicazione sociale, lo utilizzano per certe documentazioni mascherate da sociologismo di sinistra che solo a loro interessano, ma non certo alla stragrande maggioranza del pubblico.

Se pertanto la RAI venisse meno alla sua funzione di servizio pubblico (e ci si domanda chi avrebbe l'arroganza di sostenere che questa trasmissione rientra in questo tipo di servizio) resta da domandarsi se sia legittimo pretendere un canone di abbonamento dai cittadini per imporre loro trasmissioni come queste e se sia giusto che l'utente televisivo paghi un abbonamento allo Stato per subire queste trasmissioni.

Ma vi è una seconda offesa grave, che questa trasmissione reca ai suoi protagonisti, sia che fossero ignari di esserlo, sia che fossero stati comperati come Véronique.

Non è senza significato il fatto che sia stato difficile per le autrici trovare una prostituta che si prestasse a « tradire » in un certo senso i suoi clienti.

Nessuna italiana vi si è prestata, e la francese che ha accettato ha posto come condizione che il filmato non fosse fatto conoscere in Francia.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

A parte il fatto che secondo un elementare codice di deontologia professionale giornalistica, ogni persona, per quanto squallida, va rispettata nel servizio di informazione, soprattutto non ne deve essere sorpresa la buona fede, perché non è accettabile, sotto il profilo della difesa della libertà individuale, di essere colti di nascosto in atteggiamenti privati, qualunque essi siano, per essere esposti al pubblico ludibrio. Né vale l'accorgimento di rendere irriconoscibile il volto e la voce delle persone, perché persone restano e non animali.

Gli interroganti non possono pertanto non richiamare l'attenzione del Ministro responsabile della concessione radiotelevisiva alla RAI, sulle conseguenze per la libertà private degli italiani che deriverebbero da un simile precedente, se fosse instaurato dalla concessionaria.

Né infine si può qui invocare la libertà della stessa concessionaria nella scelta dei contenuti delle trasmissioni perché qui non di libertà si tratta, ma di violenza, che viola, invece, la libertà degli involontari attori e degli spettatori.

(3-03458)

* * *

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia in merito alle gravi condizioni del carcere di San Vittore a Milano.

Gli interpellanti,

rilevando che all'origine dei recenti episodi di criminale violenza, il cui epilogo è stato l'omicidio di un detenuto e il ferimento di un secondo, c'è un profondo malessere che coinvolge l'intera popolazione carceraria;

denunciando il fatto che tale malessere deriva principalmente dai seguenti fatti:

sono presenti 1.350 detenuti in un carcere che dovrebbe contenerne al massimo 800;

il personale addetto non è nemmeno adeguato alla capacità teorica, tanto è vero che gli agenti non usufruiscono dei permessi, delle licenze e dei riposi settimanali previsti dalla legge;

gli agenti, chiamati costantemente al lavoro straordinario (e, come è noto, spesso non sufficientemente preparati ai loro compiti per la brevità e la sommarietà dei corsi predisposti per il personale di leva), mantengono rapporti sempre più tesi e difficili con i detenuti;

i detenuti a loro volta vivono con esasperazione i crescenti ritardi degli interrogatori e dell'istruzione dei processi, le oggettive difficili condizioni sanitarie, i difficili rapporti con l'esterno;

si è aggravato il problema della promiscuità e della mancata diversificazione delle condizioni di sicurezza;

tutto ciò spiega la mancata o cattiva applicazione della legge, che si riflette anche sulla questione, irrisolta, del lavoro dei detenuti, particolarmente grave per il prolungarsi delle permanenze nel carcere;

chiedono se si sono prese adeguate misure immediate e specifiche per diminuire le tensioni esasperate e i disagi, e se il Ministro sta discutendo con le autorità locali e con la direzione del carcere misure generali di riassetto e di risanamento a più lunga scadenza, che consentano di eliminare le cause più gravi di sofferenza e di tensione nel quadro di un complessivo processo riformatore.

(2-00998) « MARGHERI, QUERCIOLO, ZANINI, MANNUZZU, GRANATI CARUSO, FRACCHIA ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere - premesso che su *Stampa Sera* del 16 febbraio 1981 è stata pubblicata un'intervista al dottor Lucio Pisani nella sua qualità di provveditore agli studi di Torino e che lo stesso alla specifica domanda « se i giovani imparino di più nelle scuole private o in quelle pubbliche » ha dichiarato che « La scuola parificata ha intenti speculativi e ha bisogno degli insegnanti di Stato », ed, inoltre, che si impara di più... « in quella privata, dal punto di vista informativo, non per quel che riguarda l'esperienza di vita » -

se il Ministro è al corrente di questi giudizi sulla scuola parificata tranciati con parzialità, preoccupante superficialità e leggerezza da un funzionario ad alto livello che dopo 5 anni di permanenza a Torino dimostra ancora di ignorare che nelle scuole gestite da ordini religiosi uno degli scopi principali è la formazione morale e la civica educazione delle giovani leve, che in Torino e provincia - e nella stessa regione - esistono istituti parificati « laici » dalle antiche e nobili tradizioni di formazione e non solo di informazione, dalle quali scuole ed istituti parificati e pareggiati escono giovani preparati anche meglio di quelli provenienti dalle istituzioni statali per il lavoro e per la vita;

per conoscere inoltre se le opinioni espresse nell'intervista dal provveditore

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

agli studi di Torino riflettono il pensiero del Governo sulla scuola non statale ed in particolare su quella gestita da enti religiosi;

per conoscere ancora se il ritardo nel concedere le autorizzazioni a docenti statali per insegnare in istituti parificati non faccia parte di un disegno per danneggiare le scuole gestite da enti religiosi e da laici (il diniego alle domande degli interessati è stato comunicato in gennaio e non all'inizio dell'anno scolastico in corso);

per sapere infine se il Ministro della pubblica istruzione ritenga che in una provincia come quella di Torino il posto di provveditore agli studi possa essere validamente occupato da un dirigente che in più occasioni ha dimostrato avversione alla scuola parificata.

(2-00999)

« COSTAMAGNA ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere -

atteso il grave stato di disagio determinatosi nella pubblica opinione in seguito all'abuso o allo stravolgimento del diritto di sciopero, specialmente da parte di categorie che operano in servizi o attività particolarmente delicati per la collettività e per l'economia del paese;

tenendo conto che tale stato crescente di insofferenza e di disagio, particolarmente sentito dai lavoratori estranei alle

vertenze e dalla generalità dei cittadini, è da tempo ben presente alle stesse organizzazioni sindacali, le quali più volte si sono proposte l'obiettivo di una autoregolamentazione, come scelta di responsabilità nei confronti della comunità civile, non collegandola alla dimensione salariale o normativa delle vertenze stesse;

valutando che il Parlamento si è più volte dimostrato consapevole della gravità del problema, come testimoniano le iniziative presentate sull'argomento -

se non ritengono opportuno promuovere una iniziativa che porti il Governo, sia in qualità di controparte quando si tratti dell'area del pubblico impiego, sia in qualità di mediatore negli altri casi, a dichiarare chiusi i contratti nazionali solo a condizione che siano recepite nei contratti stessi le norme di autoregolamentazione.

Gli interpellanti, nel sollecitare tale iniziativa e tale impegno da parte del Governo, rilevano come questa soluzione consenta, ad un tempo, di salvaguardare l'autonomia sindacale e di pervenire a stabili e definite regole di comportamento, specialmente per gli scioperi nei pubblici servizi, come da tempo reclama tanta parte dell'opinione pubblica del paese.

(2-01000) « BIANCO GERARDO, VERNOLA, CIRINO POMICINO, MANFREDI MANFREDO, PEZZATI, FERRARI SILVESTRO, ZARRO, CAPPELLI, DE CINQUE, FIORET, FIORI PUBLIO, FUSARO, GRIPPO, MASTELLA, ORSINI GIANFRANCO, PADULA, POSTAL, RUSSO FERDINANDO, SEGNI, SILVESTRI.

VIII LEGISLATURA – DISCUSSIONI – SEDUTA DEL 17 MARZO 1981

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma